



Sapienza Legal Papers

Quaderni degli alunni
della Facoltà di Giurisprudenza

4

Studi giuridici 2015-2016

Parte seconda



Jovene editore 2016



Sapienza Legal Papers

Quaderni degli alunni della Facoltà di Giurisprudenza

4

Studi giuridici 2015-2016

Parte seconda

Comitato di Redazione

Antonio Angelosanto - Elisa Arbia - Francesco Camplani - Valerio Carresi
Nicola Cezzi - Stefania D'Onofrio - Pietro De Corato - Elena Emiliani - Nicolò Galasso - Ilenia Messina - Francesco Savo Amodio - Luca Amedeo Savoia
Gianluigi Scala - Lorenzo Serafinelli - Elda Ventrice

Comitato di Garanzia

Cesare Pinelli - Pasquale Bronzo - Angelo Castaldo - Fulvio Costantino - Luca Di Donna - Alberta Fabbrocotti - Maura Garcea - Domenico Mezzacapo - Giovanna Montella - Piergiuseppe Morone - Gianluca Scarchillo - Roberta Tiscini - Franco Vallocchia

Advisory Board

Nikolai Badenhoop - Job Ballegoijen de Jong - Gabor Fellner - Adrian Hausler
Sara Himilce Ramírez Aguilar - Ulyana Kohut - Philip Nedelcu - Angelo Dominick
Tannuzzo - Claire Teillard d'Eyry - Côme Wirz

Alla redazione hanno collaborato

Alessandro Buda - Sara Corsi - Diana D'Alberti - Elena Emiliani - Nicolò Galasso
Marialuisa Innocenzi - Francesco Maria Lucci - Benedetto Monteleone - Giulia Di Pardo - Lorenzo Pisoni - Gianluigi Scala

Contatti

email: sapienzalegalpapers@uniroma1.it
facebook: Sapienza Legal Papers
website: www.scienzeigiuridiche.uniroma1.it/attivita-editoriali
www.digef.uniroma1.it/pubblicazioni
www.ius-sapienza.org/drupaluni/facolta_/attivita-editoriali

In amichevole collaborazione con



DIRITTI D'AUTORE RISERVATI © Copyright 2016

ISBN 978-88-243-2422-9

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

PARTE SECONDA

- 113 *Nota di redazione*
- 115 Analisi economica del diritto di proprietà:
alla ricerca della tutela efficiente
Diana D'Alberti - Giulia Di Pardo - Nicolò Galasso
- 125 L'art. 117 Cost. tra particolarismo e universalismo:
uno sguardo al II comma in riferimento al diritto allo studio
Lorenzo Pisoni
- 135 Il quadro europeo sul flusso di dati personali verso Paesi terzi
nell'era digitale
Sara Corsi
- 145 Le fonti di finanziamento della *libera res publica* romana
Francesco Maria Lucci
- 159 Seminario di commemorazione del battaglione universitario romano
Alessandro Buda
- 165 Gli spazi del diritto
Res publica, diritto delle genti, integrazione e circolazione
dei modelli nel bacino del mediterraneo (11-12 marzo 2016)
Benedetto Monteleone
- 173 Report of the Seminar: «*Corporate Criminal Liability
in the U.S. System: a Comparison with the Italian System*»
Gianluigi Scala
- 175 Diritto e ricerca del giusto nelle iniziative dell'Istituto di filosofia
del diritto della «Sapienza»
a cura di Marialuisa Innocenzi
- 183 Notiziario A.A. 2015-2016
Elena Emiliani

PARTE SECONDA

NOTA DI REDAZIONE*

La ricerca di legami e connessioni costituisce uno strumento indispensabile dell'interesse, dell'analisi e degli studi giuridici. È questo il terreno sul quale sono nati e maturati seminari e convegni svolti, nel corso dell'a.a. 2015-2016, presso la Facoltà e qui riportati in due elaborati: il primo, a cura degli studenti frequentanti il corso di Teoria dell'Interpretazione, illustra i temi trattati negli incontri «Diritto e ricerca del Giusto» promossi dall'Istituto di Filosofia del Diritto; il secondo, un 'Notiziario' posto a chiusura di questo numero e curato da Elena Emiliani, si presenta come rubrica riepilogativa dei seminari, convegni e lezioni, tenuti nel corso dell'anno.

Tali iniziative, attraendo una ricca partecipazione di studenti, hanno talvolta assunto la forma di cronache redatte dagli stessi, contribuendo a formare il corpo di questo numero. Tra esse rientra l'elaborato di Benedetto Monteleone che propone un *report* dell'iniziativa «Gli spazi del diritto» tenuta nell'ambito degli «Incontri romanistici di Scala». Il contributo di Alessandro Buda, invece, riporta il contenuto del «Seminario di commemorazione del battaglione universitario romano». Infine, il *contributo* di Gianluigi Scala, redatto in lingua inglese, illustra i lavori svoltisi durante il seminario «*Corporate Criminal Liability in the U.S. System: a Comparison with the Italian System*».

Tra tutte le attività scientifiche, il seminario di studio «Pubblico e Privato nell'esperienza giuridica», organizzato dalla «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», focalizzando un aspetto imprescindibile dei fenomeni giuridici privati quale è il loro ruolo nella dinamica pubblica, ha rappresentato un profondo momento di riflessione e un importante principio di analisi anche per gli autori della seconda parte. Nel contributo degli studenti Diana D'Alberti,

* Per la redazione: Valerio Carresi, Stefania D'Onofrio, Elena Emiliani, Ilenia Messina, Luca Amedeo Savoia, Elda Ventrice.

Giulia Di Pardo e Nicolò Galasso, il riferimento a questo aspetto è stato evidenziato individuando nell'analisi economica del diritto di proprietà uno strumento «di equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la protezione dei diritti proprietari dei privati». Il tema è affrontato in prospettiva storica da Francesco Maria Lucci, il quale ricostruisce dettagliatamente «la gestione e la riscossione delle entrate tra pubblico e privato» nella *libera res publica* romana. Nel contributo di Sara Corsi la prospettiva è invece quella propria della realtà europea con riferimento alla regolamentazione del flusso dei dati personali verso paesi terzi nell'era digitale. Non-dimeno l'elaborato di Lorenzo Pisoni, pur analizzando l'articolo 117 della Costituzione e il suo rapporto con fonti regionali, non manca di considerare il contesto sovranazionale in cui si sviluppa il diritto allo studio, individuando l'esigenza di un necessario raccordo tra universalismo e particolarismo.

DIANA D'ALBERTI - GIULIA DI PARDO - NICOLÒ GALASSO*

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ: ALLA RICERCA DELLA TUTELA EFFICIENTE

The present article examines property rights by means of economic analysis of law. In particular we focus on the study of tutelages in the context of civil law and economics itself. Our objective is to locate the most efficient tutelage among property rules, liability rules and inalienability rules. However we ultimately conclude that this cannot be determined in the abstract. Rather, it is necessary to take a case by case approach.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le tutele. – 3. La ricerca della tutela efficiente. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Fin dalle origini il diritto di proprietà costituisce uno dei nuclei centrali degli ordinamenti giuridici. Basti pensare alla forte tutela già garantita in epoca romana. Va detto, però, che rispetto alla concezione assoluta che si evince dall'analisi del *Code Napoleon*, si sia giunti negli attuali ordinamenti a scardinare il concetto unitario di proprietà. Si passa da «la» proprietà, a «le» proprietà, come ben sottolinea Pugliatti¹.

Già prima di Pugliatti, Filippo Vassalli² aveva constatato che, durante la prima guerra mondiale, la proprietà privata non veniva disciplinata, nella legislazione speciale, come un blocco monoli-

* Studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza. Per la redazione di questo lavoro è stato consultato il prof. Angelo Castaldo.

¹ S. PUGLIATTI, *La Proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 148.

² F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra*, 1918, ora in F. VASSALLI, *Studi giuridici*, Milano, 1960, pp. 341 ss.

tico, bensì modellata, configurata in tanti diversi tipi. La frammentazione della proprietà, dapprima intesa come complesso di facoltà differenziate e attribuite a soggetti diversi, in seguito viene riferita ai molteplici regimi proprietari: i poteri attribuiti al proprietario sono diversamente modulati e limitati a seconda che egli sia titolare di un bene destinato alla locazione abitativa, alla destinazione alberghiera, ovvero che si tratti di un bene di interesse storico, artistico, ambientale.

Pertanto, la stessa analisi giuridica mostra che la proprietà diviene concetto relativo: vi è la proprietà di beni mobili, distinta da quella di beni immobili; una proprietà agraria con statuto diverso da quella edilizia. A questa relativizzazione della nozione di proprietà, ha contribuito sicuramente il testo costituzionale, in cui tale diritto è accostato alla sua «funzione sociale»: la costituzione garantisce e, contemporaneamente limita, al suo interno, il diritto di proprietà. Vi sono poi le limitazioni esterne, disciplinate dal Codice Civile, quali la requisizione (art. 835 c.c.), la minima unità colturale (art. 846 c.c.), i rapporti di vicinato e il divieto di immissioni (art. 844 c.c.).

Inoltre, a scardinare il concetto unitario di proprietà, ha contribuito l'abbandono della concezione pandettistica che giungeva quasi a sacralizzare la proprietà privata. Questo ha comportato che i diritti reali, ad esempio il diritto di passare sul fondo altrui (diritto di servitù), il diritto di raccogliere e godere i frutti della cosa, senza alterarne la destinazione economica (diritto di usufrutto), con contenuto più limitato del diritto di proprietà, circoscrivessero il fascio di poteri di quest'ultima. La costituzione di un diritto reale minore incide sulla disponibilità del bene da parte del proprietario: nel pegno, la cosa viene consegnata al titolare del diritto reale minore. Vi sono poi casi in cui il diritto reale, pur minore, conferisce al suo titolare una grande ampiezza di poteri che economicamente svuotano di contenuto il diritto di proprietà, per il periodo di tempo in cui esiste il diritto reale minore: è questo il caso dell'usufrutto.

Questi diritti, che insistono sulla cosa di cui altri ha la proprietà, quando si estinguono, fanno sì che il diritto di proprietà tenda a riespandersi, come se fosse compresso e poi liberato da un peso. Questo esprime il principio dell'elasticità del dominio, che ben rende l'idea che, accanto al diritto di proprietà, vi sono, anche, gli usi di questa.

La pluralità dei tipi di proprietà ha trovato piena conferma e approfondimento grazie all'analisi economica del diritto. In effetti,

vi sono studi di *Law and Economics* a proposito di diritti di proprietà molto difforni l'uno dall'altro, come la proprietà pubblica, la proprietà privata individuale, la proprietà collettiva, la proprietà su beni comuni ecc.

In particolare, gli articoli seminariali di Harold Demsetz³ insistevano notevolmente sulla questione che il *property right* fosse un concetto impossibile da limitare unicamente ad un ambito concettuale ristretto e omogeneo, ma che fosse invece un concetto da estendere all'«*ability to make all manner of choices*»⁴. È necessario, dunque, che l'analisi economica, in tutte le sue sfaccettature, accompagni l'altrettanto complessa analisi giuridica del diritto di proprietà.

Molto rilevante è stato il contributo dell'analisi economica applicato alla pubblica proprietà, ossia la proprietà spettante ai pubblici poteri: ai pubblici poteri appartengono nel nostro sistema i beni demaniali e patrimoniali, indisponibili e disponibili, con i rispettivi diversi regimi dettati dal codice civile. La pubblica amministrazione, per di più, ha il potere di espropriare proprietà private, venendo così ad allargare il novero dei beni di propria appartenenza. È un potere regolato dalla nostra Costituzione all'art. 42, ove si prevede il diritto al giusto indennizzo dei soggetti espropriati. Diritto riconosciuto e potenziato anche dalla CEDU.

Il potere di espropriazione è previsto anche nei sistemi di *common law*, ove è conosciuto come *compulsory purchase*, o come *taking*, soggetti entrambi ad una *just compensation*, che, come tale, deve essere commisurata al valore di mercato del bene espropriato. Su questo ha influito la stessa configurazione dell'espropriazione come *compulsory purchase* nei sistemi di *common law*: si tratta di un provvedimento autoritativo e cogente (*compulsory*), ma che si traduce pur sempre in una *purchase*, quindi sostanzialmente in una compravendita, la quale non può non essere basata su un *market price*.

È proprio questo il problema su cui si è ampiamente discusso in sede di analisi economica del diritto di proprietà, mettendosi in luce che la *just compensation* può giocare come disincentivo a porre in essere espropriazioni non indispensabili o inopportune. Con ciò evidenziandosi che la pubblica amministrazione deve pro-

³ H. DEMSETZ, *Toward a theory of property rights, in ownership, control, and the firm: the organization of economic activity* 104, 1988.

⁴ *Ibidem*.

cedere ad espropriazioni che rispondano a certe finalità di pubblico interesse, come avviene per la realizzazione di infrastrutture pubbliche strategiche.

Quest'osservazione, naturalmente, tende a garantire e a mantenere un equilibrio adeguato tra proprietà pubblica e proprietà privata: la prima non può estendersi a dismisura, altrimenti ne deriverebbe un'eccessiva alterazione dell'economia di mercato.

Un altro profilo del diritto di proprietà, studiato in sede di analisi economica, concerne la proprietà intellettuale: il diritto al *copyright*, al brevetto e al segreto commerciale. Questo diritto di proprietà sicuramente ha il beneficio di promuovere innovazioni, ma anche effetti negativi associati agli alti costi e a svantaggiosi effetti sociali. Si potrebbe fare l'esempio dei medicinali. I brevetti riconosciuti alle grandi case farmaceutiche certamente hanno premiato la ricerca, svolta in diversi ambiti delle patologie cliniche. Al tempo stesso però, in molti casi, ad esempio in quello dei medicinali anti-AIDS o anti-HIV, la sussistenza di lunghi brevetti a favore delle imprese farmaceutiche più potenti ha condotto a situazioni di tipo monopolistico e ha causato effetti devastanti in termini di prezzi impossibili da sostenere da parte di molte delle persone affette da tali malattie, soprattutto se in condizioni di povertà. Da questo punto di vista la cessazione dei brevetti e l'apertura ai medicinali generici, tramite legislazione e giurisprudenza *antitrust*, ampiamente fondata sulla *Law and Economics*, ha consentito, a partire dai Paesi del terzo mondo, un abbassamento radicale dei prezzi dei medicinali, un loro uso molto più esteso e la riduzione sensibile del morbo.

Dal novero delle diverse tipologie di proprietà, non possono essere, infine, escluse le *new properties*. Il termine ha avuto diverse accezioni. Charles Reich, negli anni Sessanta, lo ha utilizzato per potenziare la protezione di situazioni giuridiche poco tutelate⁵: si trattava di diritti sociali, come quelli dei reduci dal Vietnam ad ottenere *benefits* o degli interessi di lavoratori ad ottenere licenze per lo svolgimento della loro attività, come nel caso dei taxisti di New York sottoposti ad una eccessiva discrezionalità amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni. Reich sostenne che questi interessi e diritti dovevano ricevere la stessa tutela della proprietà: dovevano divenire una «*new property*». Ma il termine è stato utilizzato anche in altro modo, per indicare situazioni che rispondono a logiche di-

⁵ C. REICH, *The New Property*, *Yale Law Journal*, 1964, vol. 73, no. 5, pp. 733 ss.

verse da quelle proprie della proprietà individuale della tradizione, ove il nucleo giuridico essenziale sta nell'assenza di un'appartenenza individuale, nella irrilevanza della titolarità privata o pubblica sul bene e nella fruizione collettiva dei beni: è il caso dei cosiddetti beni comuni, per i quali ciò che conta non è l'appartenenza, ma il godimento di tali beni da parte dell'intera collettività. Vi è, forse, una radice comune tra queste *new properties* e quella teorizzata da Reich negli anni Novanta: in entrambi i casi, con il forte contributo dell'analisi economica, si è tentato di estendere l'arsenale garantistico che ha presidiato la tradizionale proprietà individuale a situazioni che vedevano e vedono come protagonisti cittadini meno abbienti che chiedono garanzie di *welfare* o beni ambientali o culturali, come le acque, i ghiacciai, le foreste, o anche i patrimoni artistici e storici, che richiedono una tutela particolarmente efficace. E non sempre la ottengono nella concreta effettività degli ordinamenti positivi.

2. Le tutele

Il valore della proprietà è strettamente legato all'apparato rimediale che la sorregge.

È soprattutto sul terreno della scelta del rimedio che l'analisi economica offre interessanti strumenti sia teorici che pratici.

Prendiamo ora in considerazione *La Cattedrale di Calabresi-Melamed* ovvero l'analisi delle *property rules, liability rules and inalienability rules*⁶.

La prima scelta che l'ordinamento è chiamato a compiere in un conflitto tra A e B riguarda chi debba essere il titolare dell'*entitlement*. Calabresi e Melamed utilizzano la locuzione «*entitlement*» e non «*right*», probabilmente per ampliare l'ambito di applicazione delle tutele, non circoscrivendolo alla sola protezione di diritti, ma anche alla protezione di ogni altro interesse giuridicamente tutelato che l'ordinamento assista con un rimedio. La seconda scelta è

⁶ G. CALABRESI - D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: one view of the cathedral*, *Harvard Law Review*, Vol. 85, April, 1972.

L'articolo si rifà alla celebre serie di dipinti realizzati da Claude Monet, raffiguranti la Cattedrale di Rouen in diversi periodi dell'anno e da diverse visuali. Con questo titolo gli autori vogliono semplicemente sottolineare come la loro analisi offra solamente un punto di vista rispetto alle molteplici sfaccettature che implica l'EAL.

relativa al tipo di rimedio che il titolare del diritto può ottenere in caso di conflitto. L'ordinamento ha qui disponibili tre modelli di protezione: *la property rule*, *la liability rule* e *linalienability*. Nel nostro ordinamento tali tutele sono note come regole di proprietà e regole di responsabilità, ovvero tutela inibitoria e risarcitoria. Nel caso in cui un diritto sia tutelato con una regola di proprietà, il consenso del suo titolare sarà necessario *ex-ante* per il suo trasferimento. Ne seguono due prime regole. Nell'ipotesi di immissioni inquinanti, la tutela di A, proprietario che subisce l'immissione, tramite regola di proprietà fa sì che l'immissione debba cessare, salvo che A non trasferisca consensualmente il diritto a B, inquinante (regola 1). La tutela di B tramite regola di proprietà comporta che B possa continuare la sua attività, senza che gli siano opposti ostacoli. Il solo modo che A ha a sua disposizione per tutelare la propria quiete è ottenere il consenso di B a terminare la propria attività (regola 2). «Il consenso manifestato *ex-ante* è la sola condizione di trasferimento lecito del diritto secondo la regola proprietaria»⁷.

In caso di tutela risarcitoria il consenso *ex-ante* non è necessario, sarà sufficiente il risarcimento *ex-post*. A seconda che la tutela sia attribuita all'attore A o al convenuto B si creano altre due ipotesi: nel primo caso l'attore dovrà subire l'immissione e accontentarsi del risarcimento del danno (regola 3). Più complessa la quarta ipotesi: il diritto ad immettere è allocato a B ma è tutelato da una mera regola risarcitoria; se B verrà colpito da un'inibitoria e dovrà cessare la propria attività immissiva, l'attore A dovrà risarcirgli il danno derivante dall'aver dovuto cessare l'attività (regola 4).

L'ordinamento può infine tutelare certi diritti con una regola di inalienabilità. In questo caso, non si possono trasferire lecitamente posizioni giuridiche sostanziali, neppure tramite il consenso degli interessati.

Ma allora che problema sorge con le *inalienability rules*? Queste comportano un ostacolo a dir poco inattaccabile all'alienazione, che ricomprende persino quella volontaria da parte del titolare del diritto. Alcuni, anche se non tutti, diritti costituzionali sono protetti da *inalienability rules* (l'art. 5 c.c. prevede che siano vietate tutte le disposizioni del proprio corpo che comportino una lesione definitiva alla propria integrità fisica; anche il diritto di voto è protetto da una *inalienability rule*). Potremmo in altri casi

⁷ U. MATTEI, *Regole sicure, Analisi Economico-Giuridica Comparata per il Notariato*, Milano, 2006, p. 141.

incontrare *inalienability rules* solamente parziali, ad esempio quando la donazione dell'*entitlement* è consentita, ma la vendita è proibita⁸.

3. La ricerca della tutela efficiente

La «Cattedrale» ha implicazioni normative volte alla ricerca della scelta efficiente e riassumibili in poche proposizioni:

1) La scelta su come allocare un diritto deve essere volta a mirare l'allocazione che avrebbe in un mercato privo di costi transattivi. Si cercherà di allocare il diritto a chi lo valuta di più.

2) Per la scelta del rimedio, bisogna focalizzarsi sui costi transattivi: Calabresi e Melamed erano scarsamente interessati al *nomen iuris* dell'azione; essi erano piuttosto interessati a specificare che quando i costi di transazione sono alti, le *liability rules* nella forma di risarcimento del danno rappresentano un rimedio più efficiente a tutela dell'*entitlement*. Di contro conclusero che le *property rules* rappresentano il rimedio da utilizzare quando i costi di transazione sono molto bassi.

3) In presenza di necessità generali volte ad evitare gravi esternalità o negli altri casi in cui prevalgono necessità paternalistiche, devono essere scelte regole di inalienabilità.

Secondo M.I. Krauss, invece:

	Elevati costi di stima / valutazione	Bassi costi di stima / valutazione
Elevati costi di transazione	Nessuna regola sembra essere efficiente	Le <i>liability rules</i> sono preferibili
Bassi costi di transazione	Entrambe le regole sembrano essere efficienti	Entrambe le regole sembrano essere efficienti

M.I. Krauss, *George Mason University school of Law*

Sul piano analitico questo schema si dimostra straordinariamente adeguato a cogliere la realtà complessa dell'ordinamento giuridico. «Chi lo utilizza, rompe con l'idea tradizionale dei diritti, in larga misura legata allo schema della concezione naturalistica

⁸ MATTEI, *op. cit.*, p. 141.

della proprietà privata, e accoglie la visione dei diritti come fascio di prerogative, *bundle of sticks*, più o meno estese a seconda delle circostanze»⁹. Non c'è un principio di non contraddizione tra le regole *calabresiane*; possono infatti coesistere senza escludersi a vicenda. Non è raro che l'autonomia della persona sul proprio corpo sia protetta con una mera regola di responsabilità, quando conformata nel perseguimento del pubblico interesse. Basti pensare ai trattamenti sanitari obbligatori, necessari a scongiurare epidemie o a proteggere dai rischi di infezioni: Tizio non può rifiutarsi di sottoporsi ad una vaccinazione obbligatoria, ma nel caso in cui dovesse riceverne un danno verrà presumibilmente risarcito.

Si tratta, quindi, di valutare le circostanze e i contesti, per scegliere se il prezzo di una determinata azione debba essere fissato dal titolare del diritto (*property rule*), dalla collettività tramite ricorso al giudice o altro organo abilitato a quantificare il risarcimento (*liability rule*), ovvero se in quel contesto l'azione non abbia prezzo (*inalienability*). Ci sono poi situazioni miste, in cui il rimedio concreto non è né una regola di proprietà né una regola di responsabilità, ma un *tertium genus*. Questo mostra la fecondità del paradigma.

Secondo alcuni autori il costo di una regola di responsabilità, che richiede un organismo terzo che decida il costo dell'azione quantificando il danno, è più alto in generale del costo della regola di proprietà, sicché quest'ultima andrebbe preferita dal punto di vista efficientistico. Una tutela *ex-ante* dei diritti di proprietà è socialmente assai meno costosa dell'alternativa consistente in una tutela risarcitoria da esperirsi in sede giurisdizionale con coinvolgimento di un costoso apparato giudiziario. Se da un punto di vista welfaristico la suddetta conclusione è da considerarsi preferibile, da un punto di vista individualistico sembra essere più efficiente il ricorso ad un risarcimento *ex-post*.

Vi sono poi le analisi della certezza e dell'incertezza di tali rimedi. Alcuni sostengono che sia difficile per una regola di responsabilità cercare di avvicinarsi al *market price*, poiché ciò significherebbe stimare economicamente i diritti. Altri, tuttavia, sostengono che, anche nel caso in cui il danno sia difficile da stimare, la tutela risarcitoria vada comunque preferita a quella proprietaria perché è in grado di minimizzare le esternalità. Altri ancora, sostenendo che l'uso della regola di responsabilità in materia contrattuale deter-

⁹ MATTEI, *op. cit.*, p. 144.

mini incertezza, ritengono preferibile il rimedio in forma specifica (*property rule*).

Un esempio della necessità di un approccio *case by case* si rinviene nell'art. 938 c.c.

Il caso regolato dall'art. 938 c.c. (occupazione di porzione di fondo attiguo, noto con la formula di «accessione invertita») evidenzia un caso peculiare e interessante di *switch* tra *liability rules* e *property rules*¹⁰. Ci troviamo di fronte al caso in cui un individuo costruisca un edificio occupando in buona fede una porzione del fondo attiguo. Ai sensi dell'art. 938 c.c., passati tre mesi, qualora il proprietario non si opponga, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato (prevedendo così lo *switch* tra *liability rule* e *property rule*). La dinamica di questo evento può essere così riassunta¹¹:

In $t=0$ un costruttore si appropria (in buona fede) di una porzione di fondo attigua appartenente al proprietario. Bisogna prestare attenzione alla buona fede dell'invasore (altrimenti non scatterebbe il meccanismo della <i>call-option</i> trattandosi di appropriazione indebita protetta da tutela inibitoria).

In $t=1$ (entro i tre mesi) il proprietario è pienamente tutelato nel suo sforzo di ristabilire l'integrità dell' <i>entitlement</i> , a seguito dell'applicazione di una <i>property rule</i> (rimozione della costruzione; danni).
--

In $t=2$ successivamente ai tre mesi, il proprietario può ottenere solo un indennizzo pari a due volte il prezzo del fondo più il risarcimento dei danni per l'occupazione di tempo intercorso ($2p+d$).
--

4. Conclusioni

In conclusione, il contributo dell'analisi economica del diritto di proprietà è stato rilevante per varie ragioni: per aver arricchito la diversa gamma dei diritti proprietari, per aver indicato vie di equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la protezione dei diritti proprietari dei privati, per aver distinto non solo i rimedi ma la loro più opportuna praticabilità. Quel che talvolta può presen-

¹⁰ A. NICITA - R. PARDOLESI - M. RIZZOLLI, *Le operazioni nel mercato delle regole*, SIDE working papers, 2005.

¹¹ *Ibidem.*

tare alcune criticità è, forse, l'eccessivo uso del *case by case* che, se trova dei temperamenti e dei criteri di prevedibilità dell'opera del giudice grazie alle varie articolazioni dei giudizi di merito e di legittimità e grazie ad una più o meno forte incidenza del principio del precedente, nell'analisi economica, rischia di tenere dietro le quinte il rilievo delle regole e di portare con sé un certo livello di imprevedibilità, che non giova alla certezza del diritto.

Resta indubbio il grande contributo conoscitivo reso dall'analisi economica del diritto e il suo apporto determinante al rafforzamento del metodo realistico nello studio dell'esperienza giuridica.

LORENZO PISONI*

L'ARTICOLO 117 COST.
TRA PARTICOLARISMO E UNIVERSALISMO:
UNO SGUARDO AL II COMMA
IN RIFERIMENTO AL DIRITTO ALLO STUDIO

This article analyzes the role of international law and local law in «the right to education». Moreover we endeavor to illustrate the necessary relationship among these various sources of law. Our starting point is the National Law, Article 117 Subsection II.

SOMMARIO: 1. Un'analisi delle fonti a livello statale. – 2. Fonti universali e fonti particolari. – 3. Universalismo e particolarismo: un raccordo necessario.

1. *Un'analisi delle fonti a livello statale*

Le leggi nazionali in materia di diritto allo studio universitario e, più in generale, quelle riguardanti l'accesso al sistema d'istruzione iniziano recitando «visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana» e sottolineando lo stretto legame che intercorre fra uno stato di diritto – eguale – ed uno stato di cultura. L'articolo 3 della Carta prevede che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; il 34 che «la scuola è aperta a tutti. / L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. / I capaci e meritevoli,

* Studente del Corso di Laurea in Giurisprudenza. Per la redazione di questo lavoro è stata consultata la prof.ssa Giovanna Montella.

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. / La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». Il diritto allo studio è un diritto sociale¹, ed in quanto tale trova diretto collegamento con i valori di solidarietà sociale sanciti dall'articolo 2, e con quelli di eguaglianza, formale e sostanziale, riconosciuti nell'articolo 3. La Corte costituzionale nel 1987 ha sancito questo indissolubile legame fra i tre articoli di cui sopra, ribadendo come una delle principali formazioni sociali dove trova sviluppo la personalità umana sia quella propria del sistema d'istruzione; sempre secondo la Consulta è compito del legislatore garantire la piena effettività del principio sancito dal primo comma dell'articolo 34². Negli anni si è discusso sulla natura del diritto. Infatti, l'articolo citato parla di 'diritto' con riferimento ai capaci e meritevoli. La norma è stata intesa da alcuni come un impegno programmatico per la legislazione di Stato e regioni, così da desumere un diritto al godimento delle prestazioni amministrative in realizzazione del principio, solo nel caso sia istituito il relativo servizio³. Possiamo pensare il diritto di cui al IV comma dell'art. 34, come un diritto soggettivo, il quale vede il suo godimento condizionato alla predisposizione da parte del pubblico potere all'erogazione del servizio per ottemperare ai mezzi indispensabili. Qualora si ritenesse ancora operante la distinzione fra diritto all'istruzione e diritto allo studio, ritenendo diritto soggettivo solo il secondo, vedremmo come il legislatore si è impegnato a inserire anche il diritto all'istruzione nella categoria dei diritti soggettivi⁴, avviando in questo modo alla dicitura testuale dell'art. 34, e sancendo definitivamente la portata del precetto costituzionale. Il grande ostacolo nell'attuazione di quanto appena detto consiste nella previsione e nell'attuazione di misure idonee alla garanzia delle situazioni soggettive, rimuovendo gli ostacoli, principalmente

¹ A. BALDASSARRE, *I diritti sociali*, voce in *Enc. Giur. Treccani*, XI, Roma, 1989.

² Corte cost. sent. n. 215/1987: «l'applicazione di questo [non] possa incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della Repubblica nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma».

³ S. CASSESE - A. MURA, artt. 33-34, *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1976.

⁴ D.lgs. n. 76/2005, art. 1, n. 1: «l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere».

di tipo economico, che impediscono la realizzazione effettiva del diritto allo studio. Inoltre, la Corte costituzionale nel 1975, poi di nuovo nel 1996, ha affermato sia che gli obblighi imposti dell'art. 34 devono essere adempiuti nell'osservanza dei limiti del bilancio dello Stato⁵, sia che vi è una forte esigenza di impiegare le risorse pubbliche per garantire la maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari. Prescindendo da una valutazione sulla politica legislativa del 117 Cost. e da commenti sulla lacuna di dieci anni in merito ai LEP, si esamini la legislazione statale in materia, concentrando l'attenzione sul diritto allo studio universitario, al concorso di cui ai sensi dell'art. 34, e al relativo servizio di erogazione di borse di studio per l'accesso all'università. Il 9.4.2001 è intervenuto un DPCM⁶ in materia di DSU, il quale ha definito a livello nazionale, dopo 10 anni dall'entrata in vigore dell'articolo 4 legge 390/1991⁷, i requisiti economici e di merito per accedere al concorso dell'art. 34 Cost. e così ottenere la borsa di studio. Il decreto in questione sanciva: I) che entro il 28 febbraio di ogni anno venisse emanato il DM di aggiornamento degli indicatori economici per accedere alla borsa e degli importi minimi della borsa di studio (minimi perché le regioni non possono stabilire importi inferiori a quello ministeriale); II) che lo stesso DPCM avrebbe avuto vigenza triennale.

In seguito alla riforma costituzionale intervenuta nel 2001 il processo di rinnovo della normativa, si è bloccato in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. La materia, come si accennava, è stata disciplinata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'articolo 117. L'articolo appena citato prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e nelle norme generali sull'istruzione, mentre ci sia legislazione concorrente con le Regioni nella normazione del diritto allo studio⁸. Si

⁵ Corte cost. sent. n. 125/1975; Corte cost. sent. n. 208/1996.

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001.

⁷ Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

⁸ Art. 117 Cost., I co., lett. m-n «*lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione*»; II co. «*sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tu-*

tratta di una competenza definita trasversale in quanto si vuole far rilevare che essa condizioni necessariamente l'esercizio di tutte le altre competenze legislative, a chiunque assegnate. La Corte costituzionale ha sancito, nella sentenza n. 282/2002⁹, che «non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle». È compito della legge statale la definizione dei LEP e la garanzia di uniformità di trattamento; è compito della legislazione regionale la definizione delle norme particolari in materia, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà *ex art. 118 Cost.* Solo nel marzo 2012 con il d.lgs. n. 68, in attuazione del titolo V parte II della Costituzione, si sono individuati gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale¹⁰. Il decreto legislativo n. 68, novellando la precedente normativa dettata dalla legge n. 390/1991, sancisce come le regioni esercitino la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di questo diritto e, «nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possano integrare la gamma degli strumenti e dei servizi»¹¹. In particolare, al fine di garantire l'erogazione dei suddetti LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, l'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli

tela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

⁹ Corte cost. sent. n. 282/2002.

¹⁰ Art. 2, co. 2, d.lgs. n. 68/2012 «Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni».

¹¹ Art. 3 d.lgs. 68/2012.

studi universitari. La concessione delle borse è assicurata a tutti gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi aventi i requisiti di eleggibilità, «*nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero*»¹². Le risorse finanziarie di cui sopra si rinven- gono nel Fondo statale integrativo, nella tassa regionale DSU e nelle risorse regionali proprie. I criteri di assegnazione ed i requi- siti di eleggibilità rinviano al DPCM del 2001 già citato, ed andreb- bero aggiornati con decreto ogni tre anni. Quanto appena detto ha fatto dell'Italia l'unico paese europeo in cui sia data rilevanza giu- ridica alla figura dello studente idoneo, ma non beneficiario di borsa di studio, o meglio, a colui il quale soddisfi ogni requisito *de iure*, ma *de facto* non ottiene la borsa per carenza di fondi; lo Stato, pur vincolando le Regioni a versare il 40% del contributo statale, non vincola in alcun modo se stesso a sopperire la copertura di borse. Da ultimo vediamo come la riforma costituzionale appena approvata preveda la promozione del diritto allo studio universita- rio fra le competenze esclusive delle Regioni. La definizione dei principi e delle regole di organizzazione del sistema, nonché dell'e- laborazione di piani per l'erogazione di borse di studio tornerebbe 'in mano' allo Stato, secondo quanto affermato da Emanuele Fiano (PD); ancora manca ogni sviluppo ulteriore.

2. *Fonti universali e fonti particolari*

Nel *mare magnum* di fonti particolari ed universali ci sono precisi punti di riferimento, o meglio, precisi punti cardinali da poter seguire nella trattazione. A livello universale seguirà una ri- cognizione delle fonti primarie dotate di maggiore forza cogente, a livello particolare seguirà una scansione della normativa della Re- gione Lazio, quale riferimento più vicino ed esempio più chiarifi- catore. Nel panorama delle fonti internazionali prima fra tutte è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale, all'articolo 26, ci ricorda come l'accesso all'istruzione superiore sulle basi del merito è diritto di ognuno¹³. Non serve ricordare il peso storico della Carta, primo documento a sancire universalmente i diritti dell'uomo. Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e

¹² Art. 7 d.lgs. 68/2012.

¹³ Art. 26, *Universal Declaration of Human Rights 10.6.1948*, Parigi «*Everyone has the right to education [...] higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit*».

culturali del 1966¹⁴ all'articolo 13, in merito al sistema educativo nel suo complesso, sancisce che *«deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio»*¹⁵.

Ancora, secondo l'articolo 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, *ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua*¹⁶. La Carta prevede che diritti e principi facciano da parametro di riferimento all'Unione in sede di normazione e applicazione del diritto europeo, e agli stati membri in materia di normazione nazionale. I Trattati successivi alla Carta di Nizza, nonostante già le fosse riconosciuto eguale valore, hanno ribadito i concetti saldandone i valori nelle stesse fondamenta europee. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede il contributo dell'UE allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati

¹⁴ Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977.

¹⁵ Art. 13, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966 *«Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale e accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; l'istruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione».*

¹⁶ Art. 14 n. 1 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 2000/C 364/01.

membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda contenuto e organizzazione del sistema d'istruzione; analogamente è disposto in materia di formazione professionale¹⁷. Nell'ambito delle fonti regionali un primo sguardo va rivolto allo Statuto Regionale. Secondo l'articolo 7 lettera h) dello Statuto, la Regione promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa¹⁸. La legge regionale sul diritto allo studio vede la luce nel 2008, a distanza di sette anni dalla riforma del Titolo V e di quattro anni dalla pubblicazione della legge statutaria. Ai sensi della legge in questione «*la Regione [Lazio] svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari; Laziodisu, ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, svolge il ruolo di regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il DSU, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale*»¹⁹. Ancora, «*la Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari, attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu territoriali*»²⁰. Si noti che nel Lazio, come nel resto delle regioni italiane, è un ente pubblico ad occuparsi dell'erogazione dei servizi in materia di DSU. Laziodisu, ente pubblico dipendente istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge statutaria²¹ (ed oggi commissariato), nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui alla l.reg. n.

¹⁷ Artt. 165-166, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 2012/C 326/01.

¹⁸ Art. 7 n. 2 lett. h), legge statutaria 11.11.2004, n. 1 «*Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro: [...] h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa*».

¹⁹ Artt. 4-5, l.reg. 18.6.2008, n. 7.

²⁰ Art. 6, l.reg. 18.6.2008, n. 7.

²¹ Art. 55, legge statutaria 11.11.2004, n. 1 «*possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snel-*

7/2008, «*provvede ad assicurare agli studenti, mediante concorso pubblico, borse di studio, posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità*»²²; sulla base della programmazione finanziaria regionale, Laziodisu cura ogni procedimento amministrativo relativo ai concorsi per accedere all'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi.

3. *Universalismo e particolarismo: un raccordo necessario*

A fronte di una mancata copertura finanziaria a livello nazionale e regionale, negli anni precedenti non si sono garantiti quei LEP di cui sopra, o, peggio, molti studenti si sono visti vincitori di un concorso pubblico, senza vedersi riconoscere la dovuta borsa di studio; prendendo come esempio l'anno 2012-2013, il numero di studenti che nel Lazio non ha beneficiato della borsa è di ben 6.805 su 16.867 vincitori. Come evidenziato in precedenza, non ci sono vincoli per lo Stato nel dover sopperire ai finanziamenti, e non sono state previste garanzie adeguate da parte della Regione, o dell'Ente. Solo negli ultimi anni, grazie a costanti interventi da parte dell'Unione Europea si è ridotto il *gap* tra l'articolo 34 della Costituzione e capaci e meritevoli. Sulla base della Strategia Europa 2020²³, e della decisione del Consiglio in materia di orientamenti per le politiche degli stati membri a favore dell'occupazione²⁴, si cerca di migliorare qualità ed efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli attraverso l'azione delle istituzioni europee. Ruolo centrale è giocato dal Fondo Sociale Europeo che, in Italia, finanzia 16 programmi operativi delle Regioni; questo sovvenziona tanto azioni dirette specificatamente ai singoli, quanto azioni volte ad intervenire in modo strutturale per il miglioramento dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. Il Programma Operativo della Regione Lazio «investimenti per la crescita e l'occupazione», cofinanziato per l'appunto dal FSE, rappresenta il documento di programmazione pluriennale articolato in funzione delle priorità strategiche e degli obiettivi che la Regione intende perseguire nel periodo 2014-2020: lavoro, istruzione

lezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti».

²² Art. 4, statuto Laziodisu, delibera Giunta regionale 13.11.2009, n. 851.

²³ Comunicazione Commissione Europea COM(2010)2020, 3.3.2010.

²⁴ Decisione Consiglio 2010/707/UE, 21.10.2010.

e formazione rappresentano i principali ambiti di intervento e di investimento. Il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione con decisione nel dicembre 2014²⁵. Inoltre, il regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FSE, prevede degli obiettivi tematici²⁶ in materia di sviluppo sociale e occupazione da realizzare nell'ambito di alcuni Assi di intervento, i quali prevedono specifiche priorità nell'allocazione delle risorse; uno di questi Assi è proprio istruzione e formazione. La strategia della Regione di utilizzo delle risorse del POR FSE (circa 900 mln di euro) punta proprio su quanto previsto dal citato regolamento. Grazie all'utilizzo degli stanziamenti previsti dal FSE, dal Programma Operativo Regionale 2007-2013 e dal POR 2014-2020 è stato possibile finanziare²⁷ l'ente regionale per il diritto allo studio, e successivamente provvedere alla liquidazione del saldo delle borse di studio²⁸. Prenderei il caso DSU come esempio, come paradigma di un distorto dialogo fra norme statali e particolari, o meglio, di un mancato dialogo tra I e II comma dell'articolo 117 Cost. Sicuramente il quadro disegnato dalla riforma della Costituzione del 2001, e quindi dalla divisione delle competenze tra Stato e Regioni, non ha ad oggi trovato una attuazione che garantisca il diritto allo studio universitario a livello nazionale. L'articolo 117 Cost. novato, decentra alcuni poteri amministrativi assegnandoli alle regioni, queste le delegano a enti locali. Sarebbe necessario delineare le possibili soluzioni che vadano a garantire tanto un ruolo centrale del livello territoriale nella gestione quanto una indicazione nazionale unica e coerente per la determinazione dei requisiti e degli interventi da garantire in modo vincolante su tutto il territorio. In un panorama del genere, l'interazione che abbiamo visto correre tra le strutture europee e quelle locali non fa che sopperire all'abdicazione delle competenze posta in essere dallo stato centrale. Universalismo non diviene sinonimo di conformazione dei vari diritti amministrativi regionali²⁹ ma di sostentamento degli stessi. Non c'è contrapposizione fra ragioni del par-

²⁵ Decisione n. C(2014) 9799, 12.12.2014.

²⁶ Art. 9, Capo I, Regolamento UE n. 1303/2013.

²⁷ Determinazione regionale n. G11790.

²⁸ Determinazione dirigenziale del 28.9.2015, n. 17; determinazione di liquidazione del 25.11.2014, n. 4.

²⁹ G. MORBIDELLI, *Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo*, Napoli, 2012.

tticularismo e quelle dell'universalismo; anzi, in alcuni settori, dove manca una statualizzazione della materia a fronte di forti condizionamenti dell'autonomia regionale per esigenze di finanza pubblica, il dialogo fra fonti universali e particolari diventa condizione necessaria e indispensabile per la garanzia di diritti sociali costituzionalmente garantiti.

SARA CORSI*

IL QUADRO EUROPEO SUL FLUSSO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI NELL'ERA DIGITALE

This article analyzes the socio-political factors and case law that have led the EU legislature to rethink the fundamental right to personal data protection, formulating principles of extraterritorial application and taking into account data flow in the Information Society. It has been crucial, to arrive at the new regulatory system, the confrontation with the U.S. government.

SOMMARIO: 1. Lo scontro e gli accordi tra i due sistemi. – 2. Le oscurità della direttiva 95/46. – 3. Verso il nuovo regolamento europeo. – 4. La riforma e il *Privacy Shield*.

1. *Lo scontro e gli accordi tra i due sistemi*

L'aggiornamento della normativa sul trasferimento di dati personali verso Paesi terzi è stato nell'ultimo decennio un tema sempre in cima all'agenda politica e legislativa dell'UE. A stimolare questa esigenza sono state in particolare le frequenti divergenze tra Europa e Stati Uniti, a causa dei differenti approcci alla regolamentazione della materia. Esporremo un quadro riassuntivo delle caratteristiche principali dei due sistemi.

L'UE ha predisposto, con la direttiva 95/46, una normativa per la libera circolazione di dati nello Spazio economico europeo, applicabile sia al settore pubblico che privato, in cui sono previste

* Studentessa del Corso di Laurea in Giurisprudenza, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, presso Sapienza. Per la redazione di questo articolo è stata consultata la Prof.ssa Alessandra Di Martino.

numerose categorie di dati sensibili (ad es. informazioni sulle origini razziali, sulla salute e della sfera sessuale), passibili di interferenze da parte delle pubbliche autorità solo in specifiche circostanze; in ogni Stato membro esistono organi pubblici indipendenti preposti alla tutela della *privacy* dei cittadini, istituiti con le leggi di attuazione della direttiva, e molti Stati hanno fornito copertura costituzionale al diritto di protezione di dati personali, secondo una visione comune europea incentrata sulla dignità dell'individuo e l'uguaglianza, elevato a diritto fondamentale dell'Unione Europea, dall'art. 8 della Carta di Nizza. Al contrario, negli Stati Uniti il quadro normativo risulta piuttosto disomogeneo; per il rapporto tra i cittadini e il settore pubblico è vigente il *Privacy Act*, mentre ai privati è consentita la predisposizione di leggi e codici di autoregolamentazione e non esistono organi pubblici intermedi che tutelino i dati personali, ma eventuali controversie sono rimandate alle Corti¹, con eccezione delle questioni di competenza della *Federal Trade Commission*². Infine non esiste un diritto costituzionale che tuteli i dati personali contro le intromissioni della sorveglianza governativa, specie se questi sono stati ceduti direttamente dall'interessato a terzi³, diversamente dall'accezione europea, questo diritto è assimilabile ad un diritto di proprietà, più facilmente comprimibile.

Nel 2000 venne siglato, tra il *Department of Commerce* statunitense e la Commissione Europea, un accordo bilaterale per il flusso transfrontaliero di dati, *Safe Harbour*, supportato dalla Decisione della Commissione⁴ con cui si dichiarava l'adesione degli Stati Uniti ai principi del regime di approdo sicuro in materia di riservatezza, requisito necessario per far salvi gli scambi commerciali con organizzazioni e imprese private statunitensi interessate ad operare in Europa, la cui violazione poteva essere sanzionata

¹ F. BIGNAMI, *European versus American Liberty: A Comparative Analysis of Antiterrorism Data Mining*, 48 *B.C. L. Rev.*, 609, 684-86, 2007.

² P.M. SCHWARTZ - J.R. REIDENBERG, *Data Privacy Law: A Study of United States Data Protection*, Michie Publ., 1996.

³ Si tratta della *third party doctrine*, secondo la quale i dati volontariamente ceduti dai cittadini a terzi privati, possono essere da questi liberamente trasmessi, a loro volta, alle pubbliche autorità e ad altri privati, poiché nel momento della divulgazione i cittadini si espongono consapevolmente a questo rischio. Questa dottrina trova le sue radici nel Quarto emendamento della Costituzione americana che garantisce la *privacy* dei cittadini nella loro persona e abitazione, contro intromissioni esterne e dello Stato, appunto nel confine fisico di queste circostanze.

⁴ Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000.

dalla *Federal Trade Commission*. L'accordo prevedeva che in specifici casi, i firmatari, ossia le *companies* americane, potessero cedere alle autorità pubbliche le informazioni da queste richieste. Quella distanza tra i due sistemi UE e USA, in un primo momento attribuita alla frammentarietà delle tutele nel settore privato statunitense, che sembrava ricomposta con *Safe Harbour*, si è dimostrata in realtà ancora aperta e altrettanto ampia sul piano pubblicistico, a causa delle violazioni degli accordi siglati in seguito all'attentato del 2001. Dopo l'11 settembre, il governo USA richiese insistentemente l'accesso ai dati delle compagnie aeree e alle informazioni sulle transazioni finanziarie che avevano luogo nell'Unione. Vennero siglati due accordi, uno nel 2004 (poi modificato nel 2007 e nel 2014), avente ad oggetto il PNR, *Passenger Name Record*, per i voli tra gli Stati Uniti e l'Europa, il cui punto più controverso, contestato dal Parlamento europeo, dal Garante europeo per protezione dei dati personali e dal Gruppo di Lavoro dell'art. 29⁵, era la non estendibilità agli individui non residenti negli Stati Uniti, dell'esercizio del diritto all'accesso e alla correzione dei propri dati, di vitale importanza in queste circostanze. Con il Programma TFTP, *Terrorist Finance Tracking Program*, il Ministero del Tesoro USA venne autorizzato a raccogliere le informazioni finanziarie, con finalità di indagini anti terrorismo, tramite una società privata, SWIFT, la più ampia rete di comunicazione per le transazioni interbancarie. Nel 2006 venne però alla luce che tramite TFTP il governo USA aveva raccolto indiscriminatamente i dati finanziari di milioni di cittadini europei. Il Parlamento europeo e le autorità indipendenti degli Stati membri condannarono pesantemente questi illeciti. Solo nel 2010 fu stipulato un secondo accordo, TFTP II, non immune da critiche circa lo scarso rispetto degli standards europei per la *data protection*.

2. *Le oscurità della direttiva 95/46*

L'accesso ad Internet su larga scala ha imposto al legislatore europeo l'integrazione della direttiva 95/46 con la direttiva 2002/58 sull'*e-privacy*, emendata dalle direttive 2009/136 e 2009/140, ap-

⁵ Istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46, è un organismo consultivo e indipendente composto da rappresentanti delle autorità di *data protection* di ogni Stato membro.

plicabile al trattamento di dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione. Tuttavia diversi punti della normativa e della giurisprudenza europea sono rimasti poco chiari sul fronte del trasferimento di dati verso Stati extra UE ed in rete. Qualora il flusso dei dati personali sia diretto verso uno Stato esterno allo Spazio economico europeo, il principio che regola il trasferimento non è più quello di libera circolazione, bensì quello di un'autorizzazione condizionata alla verifica di adeguatezza della normativa nazionale sulla protezione dei dati alle garanzie europee; in caso di valutazione negativa, il trasferimento è ritenuto illegittimo ai sensi dell'art. 25, par. 1 della direttiva, e si procede con il blocco dei dati. Lo scopo di questa disposizione e dell'art. 4, che dispone riguardo il campo di applicazione delle leggi di attuazione nazionali della direttiva, nei confronti di soggetti responsabili del trattamento di dati in rete o presso Paesi terzi, è quello di evitare che la conformità alle tutele europee possa essere aggirata trasferendo i dati verso Stati extra UE; ma qui si evidenziano le prime lacune. Innanzitutto la direttiva non è esaustiva sul significato di trasferimento di dati personali: l'art. 25, par. 1, indica che possono essere trasferiti sia dati già trattati, sia dati destinati a essere oggetto di trattamento nel paese terzo. In proposito, poi, nella sentenza *Bodil Lindqvist*⁶ la CGUE ha dichiarato che l'inserimento di dati personali in un sito *web* non si configura come un trasferimento di dati verso uno Stato terzo per il solo fatto che tali dati siano accessibili tramite *internet* a destinatari che si trovano fuori dell'UE. In caso contrario infatti, se cioè una pubblicazione *online* di dati configurasse un trasferimento ai sensi della direttiva, esso dovrebbe ritenersi indirizzato verso tutti quei Paesi terzi in cui è consentito accedere alla pagina *web* tramite *internet*. Tuttavia questa interpretazione sembra non considerare che il responsabile del trattamento che trasferisce i dati verso Stati terzi tramite un sito *web* non può essere escluso dall'applicazione dell'art. 4, par. 1, lett. *c*, a meno che non impedisca l'accesso al sito a tutti coloro che non sono destinatari dei dati. Di conseguenza l'art. 4 apre lo scenario di una clausola di applicazione extraterritoriale della direttiva nei confronti di Stati terzi che, tramite Internet, recepiscono i dati personali dei citta-

⁶ CGUE, sent. 6 novembre 2003, in causa C-101/01.

dini europei, tanto che alcuni commentatori hanno accusato l'UE di volersi erigere a legislatore mondiale. Ma come asserito da Dan Stavantesson: «*extraterritorial jurisdictional claims are reasonable because if States do not extend their data protection to the conduct of foreign parties, they are not providing effective protection for their citizens*»⁷.

In realtà la direttiva UE non può essere fatta valere nella maggior parte delle situazioni di applicazione extraterritoriale prospettate dall'art. 4, a meno che non vi sia uno stretto e sufficiente collegamento con uno Stato membro⁸, e proprio questo genere di incertezze applicative deve essere superato per non indebolire il diritto alla *data protection* dei cittadini UE, a vantaggio di finalità economiche e polemiche politiche.

Altresì la direttiva non chiarisce il significato del concetto di adeguatezza cui dovrebbe conformarsi la normativa sulla protezione dei dati personali dello stato terzo, affinché venga consentito il trasferimento di dati fuori dall'UE; dall'art. 25, par. 2 si evince soltanto che ogni caso viene singolarmente valutato in via preventiva ed è disposto un elenco esemplificativo e non esaustivo di criteri valutativi. Nel cosiddetto *Methodology Paper*, il Gruppo Art. 29 ha sottolineato come l'adeguatezza possa essere esaminata anche in base a criteri differenti da quelli citati nella direttiva, che non stabilisce neanche quale sia l'organo preposto a tale valutazione, lasciando l'identificazione alla discrezionalità degli Stati membri. La Commissione può constatare con decisione, ai sensi dell'art. 31, par. 2, se uno stato terzo garantisce o meno un livello di protezione adeguato e le autorità indipendenti degli Stati membri sono tenute a conformarsi.

Se la valutazione è positiva, il trasferimento dei dati è consentito senza necessità di ulteriori garanzie o autorizzazioni, né sono previste deroghe. Qualora invece la Commissione valuti negativamente, il divieto di trasferimento non è assoluto: l'art. 26 concede in tal caso delle deroghe. Pertanto, sia pure dopo le autorizzazioni richieste, i dati personali raccolti nell'UE possono essere trasferiti, in via di eccezione, anche verso Stati terzi esplicitamente ritenuti inadeguati dalla Commissione.

⁷ D. SVANTESSON, *Extraterritoriality in the Context of Data Privacy Regulation*, *Masaryk Journal of Law and Technology*, 2012, pp. 87-95.

⁸ A. DE SOUSA GONÇALVES, *The extraterritorial application of the EU Directive on data protection*, *Spanish Yearbook of International Law*, 2015, pp. 195-209.

3. Verso il nuovo regolamento europeo

Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato la proposta per l'elaborazione di un nuovo pacchetto sulla protezione di dati personali, volto ad abrogare la vecchia direttiva, il cui intento è rafforzare i diritti della *privacy on-line*, per infondere maggiore fiducia negli utenti incentivando l'utilizzo dei servizi digitali, riducendo così costi ed oneri amministrativi per le imprese, con un risparmio di circa 2.3 miliardi di euro all'anno⁹. Le difficili trattative sul nuovo regolamento e la direttiva che regola il trattamento di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione di reati, si sono concluse nel dicembre 2015. Il regolamento sarà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire da maggio 2018.

Ci si può chiedere quali siano stati i fattori che hanno stimolato il processo di riforma venti anni dopo la direttiva 95/46, e perché è stata preferita l'opzione di un regolamento, come corpo centrale della riforma, piuttosto che una direttiva. Tra i fattori principali vi era la necessità di superare l'anacronismo tecnologico: i *social network* dal 2008 in poi, con lo sviluppo delle tecnologie di *social media* sui dispositivi mobili, hanno goduto di un'adesione massiccia e così anche i servizi di *cloud computing*, favorendo un'accessibilità ai dati personali senza precedenti nella storia dell'umanità. Le norme tradizionali prevedono pochissime disposizioni sulla protezione di dati pubblicati per iniziativa dei singoli, perché ciò non aveva mai rappresentato una priorità nella realtà *offline*, e neppure su Internet prima di simili tecnologie¹⁰.

Un peso importante hanno avuto le violazioni, emerse nel giugno 2013 sul quotidiano inglese *The Guardian*, circa il più grande scandalo informatico del XXI secolo, il *Datagate*. La *National Security Agency* statunitense è stata accusata di aver attuato piani segreti di sorveglianza di massa su scala internazionale tramite accordi con le più grandi multinazionali dell'ICT, che consentivano di raccogliere e conservare, telefonate, chat private e contenuti *web* appartenenti non solo a privati cittadini, ma anche a personaggi politici, ambasciate ed istituzioni dell'Unione Europea. Il *Datagate* ha compromesso le relazioni diplomatiche e commerciali USA-UE,

⁹ V. REDING, *The European data protection framework for the twenty-first century*, *Oxford Journals - International Data Privacy Law* 119/2012, p. 121.

¹⁰ Rapporto e Linee-Guida "Memorandum di Roma" in *International Working Group on Data Protection in Telecommunications*, 3-4 marzo 2008.

muovendo seri dubbi sull'efficacia dell'impianto di tutele predisposte dall'Unione per i dati personali dei suoi cittadini, anche per la circolazione dei dati in Europa, considerando che persino le agenzie di *Intelligence* di alcuni Stati membri dell'Unione sono state coinvolte in similari operazioni¹¹. Infine l'NSA avrebbe ottenuto i dati anche tramite gli accordi PNR e TFTP II, i canali ufficiali per il flusso transfrontaliero di dati, totalmente e nuovamente infranti, il che ha suscitato grandi perplessità sull'incisività dell'UE nella conduzione di negoziati per il flusso di dati verso Stati terzi, rallentando le trattative sul pacchetto di riforma, che doveva essere supportato a questo punto da nuovi accordi e risposte politiche. In seguito al *Datagate*, la *data protection* ha ricoperto un ruolo sempre più centrale tra le pronunce della Corte di Giustizia, che ha inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale sancendo l'illegittimità di direttive, accordi, decisioni approvate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea, ribadendo così il rango primario del diritto alla protezione dei dati e alla *privacy online*, sia sul piano della circolazione transfrontaliera dei dati, sia su quello del bilanciamento con l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale e la libertà d'impresa. Si tratta dei casi *Digital Rights Ireland*¹², *Google Spain*¹³ e *Schrems*¹⁴. Di particolare interesse ai fini dell'elaborato è la sentenza *Schrems*, con cui la Corte ha rilevato la violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, facendo venire meno il presupposto di legittimità per il trasferimento di dati negli USA, sia riguardo ai poteri di sorveglianza delle autorità di statunitensi, sia riguardo all'assenza di un meccanismo di controllo assimilabile a quello delle autorità indipendenti previste dall'art. 8 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sul cui carattere imprescindibile ai fini dell'effettività della protezione la Corte aveva ripetutamente insistito in sentenze passate. L'impulso giurisprudenziale è stato la sponda su cui l'intera riforma è stata modulata, poiché le sentenze hanno sottolineato le falle e gli errori del sistema europeo di tutele, indicando possibili correzioni. Questo filone giurisprudenziale si è

¹¹ In particolare il Regno Unito sembra abbia operato in stretta collaborazione con la NSA, tramite il programma TEMPORA, con cui quotidianamente erano effettuate in una serie di intercettazioni sui cavi sottomarini con lo scopo principale di conoscere il contenuto di comunicazioni online.

¹² CGUE, sent. 8 aprile 2014, in causa C-293/12.

¹³ CGUE, sent. 13 maggio 2014, in causa C-131/12.

¹⁴ CGUE, sent. 6 ottobre 2015, in causa C-362/14.

sviluppato anche in virtù del significativo cambiamento del quadro istituzionale determinato dal Trattato di Lisbona, e in particolare grazie all'attribuzione alla Carta di Nizza di un'immediata efficacia precettiva e del medesimo valore giuridico dei Trattati. Di conseguenza, la tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che faceva precedentemente riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, fondata sull'art. 8 della CEDU, e alla Convenzione n. 108¹⁵, ora è espressamente garantita nell'ambito del diritto dell'Unione dall'art. 8 di Nizza. Il Trattato di Lisbona (art. 16) e la nuova giurisprudenza europea hanno reso un vero e proprio obbligo per l'UE di riformare la disciplina europea per tutelare, in maniera più uniforme ed efficace, il trattamento dei dati di tutti gli individui, cittadini e non. L'analisi giuridica condotta dopo l'entrata in vigore del Trattato ha portato a ritenere che un regolamento, piuttosto che una direttiva, fosse lo strumento più efficace per implementare questi principi¹⁶.

4. *La riforma e il Privacy Shield*

Le conclusioni di questo contributo intendono evidenziare le disposizioni del nuovo regolamento, per il flusso di dati verso paesi extra UE e in rete. Considerato il fatto che solo 1/10 dei c.d. *Big Data Player* ha stabilito la propria sede in Europa, l'UE ha deciso di imporre un principio di applicazione extraterritoriale della propria normativa più marcato, anche al fine di scoraggiare azioni di *dumping* normativo, nella collocazione di uffici o *server* delle aziende dell'ICT, stabiliti in giurisdizioni meno severe. Il nuovo regolamento si applicherà infatti a chiunque, sia esso un soggetto pubblico o privato, operando ovunque nel mondo, offrirà beni e servizi *online* o ne profilerà a distanza i dati degli individui che si trovano nell'Unione.

Il principio generale per il trasferimento di dati verso Paesi terzi resterà quello dell'autorizzazione condizionata alla verifica della conformità del trasferimento ai principi di legittimità del

¹⁵ La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108, 1981, nota come Convenzione Strasburgo, per la protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritto alla *privacy*, è vigente in 45 Stati e possono aderirvi anche Stati non membri del Consiglio d'Europa.

¹⁶ G. BUTTARELLI, *Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche*, in *Federalismi.it*, 14 gennaio 2015.

trattamento (art. 40), ed ancora non è richiesta una specifica autorizzazione, qualora la Commissione accerti che lo Stato terzo assicura un adeguato livello di protezione (art. 41). Tuttavia, a differenza della direttiva 95/46, il nuovo regolamento precisa nel dettaglio una lista di elementi che la Commissione è tenuta a considerare per valutare l'adeguatezza, restringendo così la sua discrezionalità, come richiesto dalla Corte nella sentenza *Schrems*. Inoltre all'art. 47, par. 1, si sancisce la piena indipendenza delle autorità nazionali di controllo di dati, rispetto alla Commissione, perno attorno al quale ruota la motivazione della Corte nella sentenza *Schrems*. Il 29 febbraio 2016 la Commissione ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con gli Stati Uniti per lo scambio di dati, lo *EU-US Privacy Shield* (Scudo per la riservatezza). Con una significativa novità rispetto a *Safe Harbour*, l'accordo sarà applicabile sia ai privati che al governo degli Stati Uniti, il quale dovrà rilasciare dichiarazioni scritte ufficiali che, a conferma della loro vincolatività, saranno pubblicate sullo *U.S. Federal Register*. Allo stesso modo, le organizzazioni aderenti dovranno rispettare obblighi giuridicamente vincolanti, e non più volontariamente assunti tramite autocertificazioni, risulteranno responsabili anche qualora trasferiscano i dati di cittadini UE a soggetti terzi, esterni all'accordo, ovunque essi siano collocati. Le autorità governative USA garantiranno limitazioni sia per l'accesso ai dati effettuato ai fini di amministrazione della giustizia, di sicurezza nazionale e per altri scopi di interesse pubblico, sia l'azionabilità dei diritti sanciti dall'ordinamento americano sulla tutela della vita privata, estendendo ai cittadini dell'UE alcuni diritti al ricorso giudiziario finora esercitabili soltanto dai cittadini statunitensi e dai residenti permanenti. Infine, il *Privacy Shield* prevede un meccanismo di riesame annuale congiunto, tra la Commissione europea e il *Department of Commerce USA*, e qualora i firmatari americani non tengano fede agli impegni assunti, la Commissione potrà sospendere l'accordo¹⁷.

Si può in ultima analisi, notare come tutti questi sforzi convergano verso quell'orientamento internazionale che da tempo mira a ridurre l'incontrastata egemonia degli Stati Uniti sulla *In-*

¹⁷ P. PIRODDI, *I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi dopo la sentenza Schrems e nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati*, in *La protezione transnazionale dei dati personali* a cura di G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, Roma Tre Press, 2016, pp. 169-212.

ternet governance. Si tratta di un movimento che, ad esempio, ha condotto, attraverso un lunghissimo processo, a scongiurare il rinnovo del contratto del *Department of Commerce* statunitense con ICANN, permettendo così di coinvolgere in maniera più attiva i governi degli altri paesi nei processi decisionali che riguardano la gestione di aspetti tecnici e normativi di Internet, cruciali anche per la tutela dei dati personali.

FRANCESCO MARIA LUCCI*

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA *LIBERA RES PUBLICA* ROMANA

The following article outlines the essential aspects of the Roman financial system. The aim of this paper is to explain how, during the Republican period, the city of Rome was able to sustain its development. The study is carried out through the analysis of personae and res, taking a leaf from Gaius.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La gestione e la riscossione delle entrate tra pubblico e privato. – 3. La contribuzione diretta dei cives: *tributum*. – 4. L'universo dei *vectigalia* – 5. Le contribuzioni dirette nelle province: *decuma* e *stipendium*. – 6. Il bottino di guerra: *praeda*. – 7. Il 'tesoro' della Repubblica: *aerarium* e *arcae* sacerdotali.

1. *Introduzione*

Per poter affrontare l'analisi del mondo finanziario romano in epoca repubblicana occorre necessariamente spogliarsi di alcune sovrastrutture moderne, per quanto scontate esse ci appaiano oggi.

L'idea di un'imposizione fiscale diretta sul cittadino, coattiva, regolare e giustificata dal finanziamento dei servizi pubblici dello Stato, intesa come presupposto stesso dell'appartenenza alla comunità, è germogliata solamente a partire dalla fine del XVIII secolo, con la rivoluzione francese. Nella Roma antica, mancando ancora il concetto giuridico di Stato, non esisteva questa concezione del tributo. Al contrario, in tutte le società antiche, inclusa quella romana, il tributo diretto assumeva una connotazione 'spre-

* Studente laureato in Storia del Diritto Romano, Corso di Laurea in Giurisprudenza. Per la redazione di questo lavoro è stato consultato il prof. Franco Vallocchia.

giativa', sintomatica di una condizione di soggezione verso una situazione straordinaria o di sudditanza verso un'altra autorità.

In un mondo siffatto la guerra costituiva lo strumento centrale per alimentare le casse della città, sia immediatamente, attraverso i bottini, sia in via mediata, attraverso le successive imposizioni cui venivano sottoposti i vinti. Di conseguenza l'analisi delle modalità di finanziamento della *res publica* non deve mai distaccarsi da questo sostrato ideologico, proprio della società romana ma comune a molte società antiche: intaccare il patrimonio dei cittadini per finanziare la *civitas* deve rappresentare l'eccezione, non la regola.

Ad ogni modo fin dalla prima *res publica*, o addirittura dall'età del *regnum* secondo alcuni autori, i romani elaborarono alcune forme di imposizione gravanti sia sui cittadini sia sui vinti. Le principali tra queste categorie, di cui abbiamo chiare tracce nelle fonti, verranno di seguito esaminate al fine di comprendere se è possibile parlare di un'organizzazione finanziaria in epoca repubblicana. Infine mi pare opportuno sottolineare che molto spesso Roma imponeva ai cittadini, o alle città sottomesse, non solo obblighi 'tributari' ma anche alcuni obblighi di fare: fornire derrate alimentari, vettovagliamenti, ospitalità per i militari e via discorrendo.

2. *La gestione e la riscossione delle entrate tra pubblico e privato*

Appare opportuno partire dalla testimonianza offerta da Polibio, il quale, compiendo un'operazione analoga a quella compiuta da Tocqueville¹ molti secoli dopo, riporta un quadro descrittivo della situazione nel II secolo a.C.: «il senato ha, prima di tutto, il potere amministrativo, e infatti controlla tutte le entrate e tutte le spese; i questori non possono ordinare spese per le varie necessità senza un decreto del senato, tranne se si tratta di richieste del console. Anche della spesa più gravosa e più importante che i censori stabiliscono ogni cinque anni per il restauro e la costruzione di edifici pubblici, il senato è l'arbitro e dal senato i censori ricevono l'autorizzazione»². Dal passo di Polibio emerge una competenza

¹ A. DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, Parigi, 1845 (edizione italiana *La democrazia in America*, Milano, 2015) svolse per i francesi la stessa funzione che, per i greci, ebbe l'opera polibiana.

² POLIBIO, *Storie* VI, 13, 1-8 qui proposto nella traduzione di N. PALAZZOLO, F. ARCARIA, O. LICANDRO, L. MAGGIO, *Ab Urbe condita*³, Catania, 2002, p. 89.

generale, in questa materia così come in tutte quelle della città, che può essere ricondotta a quella «*cura et tutela rei publicae universa*»³ spettante all'assemblea: una delle molte rappresentazioni dell'*aucltoritas senatus*.

Da sottolineare che la gestione delle finanze in entrata, poiché questo è l'oggetto che ci interessa, trovava la collaborazione di altri figure, non era un reale monopolio dell'assemblea dei *patres*. Alcuni magistrati, ad esempio, avevano un ruolo rilevante in materia.

a) I censori, magistratura maggiore, curule, collegiale, patrizia e *sine imperio*, ogni cinque anni effettuavano il censimento, determinante ai fini della collocazione in una delle cinque classi. I censori, nel numero di due, avevano inoltre il potere di determinare l'«aliquota» del *tributum ex censu* nella misura dell'uno, del due o del tre per mille⁴. Sempre attribuita a loro era la competenza di aggiudicare ai pubblicani, nell'ambito delle gare di appalto, la riscossione dei *vectigalia* – categoria di imposizioni molto varia di cui si tratterà in modo specifico nel quarto paragrafo – e l'esecuzione delle opere pubbliche. Le diverse competenze censorie enunciate da Cicerone nel *De legibus*⁵ fanno trasparire un forte legame con la dimensione finanziaria della città. Inoltre, come sarà meglio specificato nell'ultimo paragrafo di questo articolo, non va scissa l'originaria valenza religiosa di questa carica⁶ dalle competenze legate alla gestione del denaro pubblico. Alla medesima *ratio* vanno ricondotti gli istituti della *fides* e dello *ius iurandum*⁷, assieme alla generica *cura morum*: tutti espressione dell'importanza che i romani finirono per attribuire a questi due magistrati che maneggiavano la *publica pecunia*.

b) I questori, magistratura minore, collegiale, *sine imperio* e primo gradino del *cursus honorum*. Secondo Varrone: «*quaestores a*

³ P. CERAMI, *Il controllo finanziario in diritto romano: riflessioni metodologiche e profilo storico*, in *Studi Scherrillo* 2, 1972, p. 781.

⁴ E. FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon*, VI, Prati, 1875, p. 650.

⁵ CICERONE, *De legibus* VII, 1. POMPONIO, *Libro singularii enchiridii*, D. 1, 2, 2, 17: «*Post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt*»; il giurista imperiale ci tramanda che la creazione dei censori avvenne, in antica età repubblicana, proprio perché era necessario effettuare il censo e i consoli, lontani dalla città, non potevano provvedervi in prima persona.

⁶ CICERONE, *Pro Sextio* XXV, 55: «*Immo vero etiam adprobantibus; ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur*».

⁷ Per un approfondimento CERAMI, *Il controllo finanziario in diritto romano: riflessioni metodologiche e profilo storico*, in *Studi Scherrillo* 2, cit., p. 784.

quaerendo, qui conquirerent publicas pecunia»⁸. Si trattava quindi di magistrati, inizialmente nati come ausiliari dei consoli, preposti alla ricerca e alla conservazione del denaro pubblico: «*pecunia praeessent*»⁹. Con il tempo acquisirono sempre maggiore autonomia e avevano competenza in materia di: concessione dell'*ager publicus* dietro autorizzazione del Senato, il c.d. *ager quaestorius*¹⁰; il versamento nell'*aerarium* delle entrate ufficiali¹¹; la custodia delle chiavi dell'*aerarium* e del denaro pubblico in esso contenuto: «*domi publicam pecuniam custodiunto*»¹²; il pagamento degli ordinativi di spesa su mandato dei magistrati superiori o in base ad un senato-consulto¹³; la custodia e la sorveglianza delle insegne delle legioni¹⁴.

c) Gli edili, sia i plebei che i curuli, avevano competenze di carattere finanziario-amministrativo e riguardavano soprattutto la *cura Urbis*¹⁵, la *cura annonae* e la *cura ludorum sollemnium*: «*Suntque aediles curatores urbis annonae ludorumque sollemnium, olli-sque ad honoris amplioris gradum is primus ascensus esto*»¹⁶.

Per quanto attiene alla riscossione del *tributum*, figura centrale di cui si tratterà diffusamente nel successivo paragrafo, vi era preposto il *tribunus aerarius*. Festo sostiene che proprio dal *tributum* essi traggono il loro nome: «*Aerarii tribuni a tribuendo aere sunt appellati*»¹⁷. Questi, scelti annualmente e forzatamente all'interno di ogni tribù, erano i cittadini più ricchi della città¹⁸. Momigliano li definisce addirittura come «i soprintendenti alla attività finanziaria della tribù»¹⁹.

⁸ VARRONE, *De lingua Latina* V, 14.

⁹ Per utilizzare un'espressione tratta da POMPONIO, *Libro sigulari enchiridii*, D. 1, 2, 2, 22.

¹⁰ LIVIO, *Ab Urbe condita* XXVIII, 4; CICERONE, *De lege agraria* II, 14, 36.

¹¹ LIVIO, *Ab Urbe condita* XXIV, 11; XXXIII, 21.

¹² CICERONE, *De legibus* III, 6. Su questo anche il già citato POMPONIO, *Libro sigulari enchiridii*, D. 1, 2, 2, 22.

¹³ POLIBIO, *Storie* VI, 13.

¹⁴ LIVIO, *Ab Urbe condita* II, 8; IV, 22; VII, 23.

¹⁵ Inizialmente gli edili della plebe non potevano occuparsene, ma successivamente si aprì ad un'attività di concerto con gli edili curuli. A questo proposito, per un maggiore approfondimento sul tema, cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli 1972, p. 345 e bibliografia ivi citata.

¹⁶ CICERONE, *De legibus* III, 7.

¹⁷ FESTO, *De verborum significatione*, ed. Müller, Lipsia, 1880, p. 2.

¹⁸ A. MATEO, *Manceps, redemptor, publicanus: contribution al estudio de los contratistas publicos en Roma*, Cantabria 1999, p. 95: «El pago de tributo era adelantado por los llamados tribuni aerarii, ciudadanos acaudalados, eligidos en cada tribu, que pagaban directamente la soldada a los movilizados».

¹⁹ A. MOMIGLIANO, *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, p. 309.

Infine un ruolo centrale nella riscossione delle imposte romane era occupato dai pubblicani. Anticamente il termine pubblicano indicava generalmente un soggetto che, partecipando ad un'asta pubblica, otteneva dalla città il diritto di compiere un'attività che aveva a che fare con un bene o un'utilità pubblici. L'attività più diffusa e remunerativa era appunto quella di riscuotere i *vectigalia*, avendone vinto l'appalto, per conto della città. Secondo Livio, il quale scrive in età augustea, già dal 214 a.C.²⁰ c'erano dei cittadini che acquisivano il diritto di imporre queste contribuzioni attraverso i censori, che per l'appunto appaltavano tale compito. È Valerio Massimo, storico coevo di Livio, che ci riferisce la denominazione di pubblicani in capo a questi ultimi, i quali si aggiudicavano tali aste pubbliche: «*Publicani ultro aditos censores hortati sunt ut omnia sic locarent, tamquam res publica pecunia abundaret*»²¹.

3. *La contribuzione diretta dei cives: tributum*

Il *tributum ex censu* nasce come forma di imposizione, straordinaria e diretta, sul patrimonio dei cittadini al fine di finanziare la spesa militare in situazioni di necessità. Festo individua l'etimologia del termine nella funzione di passaggio dal privato al pubblico: «*Tributum dictum, quia ex privato in publicum tribuitur*»²². Risulta nitidamente l'assonanza con il moderno termine 'contribuzione'.

La sua istituzione si fa risalire tradizionalmente alla divisione serviana²³ in cinque classi: era definito *tributum ex censu* proprio in ragione della relazione che aveva con il patrimonio del 'contribuente'. Fin dall'inizio della *res publica* ogni soldato doveva provvedere al proprio equipaggiamento e, in caso di impossibilità soggettiva, suppliva la tribù di appartenenza. È evidente che il sistema dovesse prevedere situazioni finanziarie avverse, magari dettate dal cattivo andamento della campagna militare, quindi si escogitò questa figura per fronteggiare eventuali situazioni di crisi o di semplice mancanza di risorse della tribù.

Secondo Livio tutti i cittadini romani «*qui arma ferre pos-*

²⁰ LIVIO, *Ab Urbe condita* XXIV, 18.

²¹ VALERIO MASSIMO, *Factorum e dictorum memorabilium libri novem* V, 6.

²² FESTO, *De verborum significatione*, p. 367.

²³ Sulla veridicità delle introduzioni serviane ci sono grossi dubbi, considerato che la storiografia tradizionale romana fa risalire a lui tutte le tipiche istituzioni repubblicane.

sunt»²⁴ erano tenuti a versare il *tributum*, il quale gravava nella misura dell'uno, del due o del tre per mille rispetto al patrimonio censito: da qui la denominazione latina *tributum simplex, duplex* o *triplex*.

Se nella sua originaria concezione il *tributum* doveva essere un prelievo eccezionale, nella prassi repubblicana si trasformò da subito in un onere annuale. Roma infatti era perennemente sul piede di guerra, quindi fece sistematicamente ricorso a questo strumento per la spesa militare.

Nonostante le esigenze belliche portarono i romani ad attingere per secoli ai loro patrimoni tramite questi mezzi, il *tributum* non perse mai il suo ideale carattere di eccezionalità. Infatti quando nel 167 a.C. il console Paolo Emilio versò l'immenso bottino macedone nelle casse della *res publica*, già in stato di prosperità, la situazione di necessità romana cessò e, senza alcun provvedimento formale, il *tributum* non fu mai più esatto in capo ai *cives*, come ci dice Plinio il vecchio: «[...] a quo tempore populus Romanus tributum pendere desiit»²⁵. Da quel momento in poi, riprendendo una fortunata espressione di Cagnat, «i romani, padroni del mondo, vivevano delle rendite delle province, come un proprietario vive del prodotto delle sue terre»²⁶.

Per capire il riflesso giuridico di questo ragionamento, emblematico è quanto Cicerone, un secolo più tardi, scrive al figlio, nel quale vedeva un futuro console, per renderlo edotto sui principi repubblicani: «Bisogna anche provvedere che non si impongano tasse sulle proprietà, come spesso avveniva presso i nostri antenati per la povertà dell'erario e la continuità delle guerre; e assai per tempo si provvederà che ciò non avvenga. Ma se uno stato dovrà per necessità ricorrere a tale imposta (parlo in generale, non del nostro stato, e dico così piuttosto che farle un brutto augurio) si dovrà fare in modo che tutti comprendano che, se vogliono la loro salvezza, dovranno piegarsi alle necessità»²⁷. Secondo Cicerone coloro «*qui rem publicam gubernabunt*» devono fare di tutto per evitare il pagamento di quel marchio di schiavitù che è il *tributum*²⁸.

²⁴ Vd. LIVIO, *Ab Urbe condita* I, 44 che riporta un dato di Fabio Pittore, un antico annalista romano.

²⁵ PLINIO, *Naturalis historia* XXXIII, 7.

²⁶ R. CAGNAT, *Studio storico sulle imposte indirette presso i romani*, traduzione di E. D'ERRICO, Milano, 1977, p. 482.

²⁷ CICERONE, *De officiis* II, 74 traduzione a cura di A. RESTA BARRILE, Milano, 2011.

²⁸ Tradotto da A. Resta Barrile con l'espressione «tasse sulla proprietà».

Ciò nonostante, considerando la proverbiale flessibilità giuridica e il senso della collettività dei romani, qualora la necessità l'avesse ancora imposto, il ricorso a quello strumento era essenziale e dovuto da tutti i cittadini, «*si salvi esse velint*», prospettando il principale caposaldo della costituzione repubblicana: il bene della collettività deve sovrastare quello dei singoli componenti.

Infine in questa sede penso sia necessario analizzare un'altra categoria giuridica romana: il *tributum temerarium*. A partire dal III secolo a.C. si sviluppa a Roma una prassi sconosciuta nella *res publica* più antica: il finanziamento delle guerre mediante il ricorso al prestito privato. Durante le guerre più lunghe ed estenuanti, in occasione di gravi sconfitte che non permettevano una riscossione ordinaria, venivano richieste ai maggiorenti queste tipologie di contribuzione straordinaria a titolo di prestito. Il *tributum temerarium*, nonostante l'analogia terminologica possa trarre in inganno, non è affatto inquadrabile in quella categoria giuridica di cui si è trattato fin qui; in realtà questa imposizione non aveva natura coattiva, era anzi una contribuzione volontaria: un prestito che la città doveva rifondere alla cessazione dello stato di emergenza²⁹. Non si trattava di un'imposizione giustificata da ordinarie esigenze belliche non rimborsabile secondo i vari modelli analizzati fino ad ora, quanto di un debito ulteriore che la *res publica* assumeva nei confronti dei ricchi possidenti e che stava ben attenta a saldare il prima possibile. Il ricorso più celebre a questa modalità di finanziamento ci fu dopo una delle pagine più nere della storia di Roma: le guerre annibaliche³⁰. Vi si ricorse in particolare dopo la disastrosa battaglia di Canne, nella quale i romani incassarono una delle più gravi perdite militari, in termini di uomini, della loro intera storia³¹. Divenuta celebre è una espressione di Livio, il quale, proprio in relazione a questi avvenimenti, scrisse: «*Privata pecunia res publica administrata est*»³².

²⁹ Cfr. V.A. BERGER, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia, 1953, p. 745: «A general extraordinary tax paid voluntarily in times of urgent necessity (emergency) by well-to-do persons in order to save the State from financial calamity. The money given was considered a loan to be repaid by the State when its financial situation would improve. The *tributum temerarium* was practiced only in the Republic».

³⁰ Il solo fatto che la seconda guerra punica sia passata nella storiografia romana sotto il nome di guerra annibalica, ci fa intendere il rispetto e il timore che i romani nutrirono nei confronti del generale cartaginese.

³¹ LIVIO, *Ab Urbe condita* XXIII, 48.

³² LIVIO, *Ab Urbe condita* XXIII, 49.

Ancora, nel 210 a.C., il Senato esortò i cittadini a portare nell'*aerarium* i denari e i gioielli preziosi e, quando nel 204 la situazione di crisi fu appianata, si iniziò a provvedere ai vari rimborsi. Estremamente interessante è sottolineare che non fu possibile rifondere tutti i crediti dei privati, i quali, nel 200, presentavano le loro lamentele in Senato per essere in qualche modo ristorati³³. Così, come ci racconta Livio, la *res publica* escogitò un metodo per appianare i debiti residui: i c.d. *trientabula*³⁴. Si trattava in sintesi di porzioni di *ager publicus* date in godimento ai cittadini creditori a titolo di garanzia del prestito fatto alla città. Questo ultimo esempio dovrebbe far capire chiaramente perché c'era una grande disponibilità da parte dei privati a mettere a disposizione le proprie risorse: non solo per ragioni di appartenenza civica, le quali, da sole, ci renderebbero forse un ritratto eccessivamente lusinghiero dell'aristocrazia romana, al di là dei suoi indubbi meriti, ma anche e soprattutto perché la *res publica* era un debitore attentissimo e affidabile. Infatti anche in caso di prolungate ristrettezze del 'tesoro' si concedeva al privato l'utilizzo di una porzione di *ager publicus*, fino a che non si poteva apprestare il rimborso pecuniario. Si faceva di tutto per rifondere i creditori pubblici fino all'ultima moneta spesa. La granitica solidità di questo imperativo repubblicano poggia su due ragioni essenziali: da una parte perché in questo modo c'era la certezza che in caso di catastrofi militari si sarebbero sempre trovati ricchi cittadini pronti a finanziare la difesa, ma anche perché, come molti illustri autori hanno tenuto a sottolineare, la *res publica* teneva in considerazione e tutelava più il patrimonio dei suoi cittadini che la loro stessa vita.

4. *Le varie tipologie di vectigalia*

Il termine *vectigal*, stando a quanto ci dice Isidoro di Siviglia³⁵, deriva da *vehere*, 'trasportare', poiché esso indicava in età an-

³³ A. SACCOCIO, *Finanze e debito pubblico nel III secolo a.C.: i c.d. "trientabula"*, in *Index* 32, 2004, p. 319-353.

³⁴ LIVIO, *Ab Urbe condita* XXXI, 13; La definizione corretta ed estesa la dà Livio nel brano «*trientabulumque is ager, quia pro tertia parte pecuniae datus erat, appellatus*», ma veniva detta in forma abbreviata *trientabula*. Nel già citato articolo A. SACCOCIO, *Finanze e debito pubblico nel III secolo a.C.: i c.d. "trientabula"*, in *Index* 32, 2004, p. 330 c'è un interessante spunto sulla configurabilità o meno di una *datio in solutum necessaria* sul tema.

³⁵ ISIDORO, *Origines* XVI, 8, 8.

tica il complesso di merci che erano trasportate per mezzo dei carri, in contrapposizione al *tributum* che si pagava in relazione all'intero patrimonio. Tale termine nasce e si sviluppa, quindi, secondo una concezione residuale rispetto al *tributum*: mentre quest'ultimo aveva quella vocazione diretta sul patrimonio di cui si è detto, i *vectigalia* erano generalmente tutte le altre imposizioni. Altra dimostrazione di questa differenza è data dal fatto per cui mentre il *tributum* veniva esatto tramite i *tribuni aerarii*, la riscossione dei *vectigalia* era appaltata ai pubblicani.

Le attività gravate da simili oneri erano le più disparate, di conseguenza nell'universo dei *vectigalia* si distinguevano, con un proprio nome, le varie *species*.

Il *portorium*, il più antico tra i *vectigalia*³⁶, era un'imposta di trasporto sulle merci e sulle persone. Si pagava alle cosiddette *stationes*, delle 'frontiere' sparse in tutto il territorio romano, all'ingresso delle città e su vie o ponti.

La *scriptura* era una forma di imposizione comune a molte civiltà antiche che riguardava un'attività molto diffusa all'epoca: l'allevamento di bestiame. Plinio ne fa derivare l'origine a tempi antichissimi e ne fa discendere l'etimologia da *scriptuarius*³⁷, il pubblicano che si occupava di riscuoterla.

La *vicesima libertatis* risale, stando a quanto scrive Livio³⁸, al 357 a.C., a seguito di un'iniziativa del console Gneo Manlio Capitolino. In forza di tale imposizione ogni volta che si affrancava uno schiavo occorreva versare la ventesima parte del suo valore nel 'tesoro'. Infatti viene talvolta indicata dalle fonti anche come *vicesima manumissionum*.

A dimostrazione del fatto che l'istituzione di nuovi *vectigalia* era la modalità più semplice per reperire risorse per la finanza della città, tutti gli imperatori, a partire da Ottaviano, ne fecero ampio ricorso. Quest'ultimo ad esempio, al fine di trovare nuove risorse per l'esercito, introdusse la *centesima rerum venalium*, ovvero un'imposta sulle vendite³⁹, e la *quinta et vicesima venalium mancipiorum*, un'imposta sulla compravendita degli schiavi⁴⁰.

³⁶ Clerici lo ha definito il «*vectigal* per eccellenza» in L. CLERICI, *Economia e finanze dei romani: dalle origini alle guerre sannitiche*, Napoli, 1943, p. 485.

³⁷ PLINIO, *Naturalis Historiae* XVIII, 11.

³⁸ LIVIO, *Ab Urbe condita* VII, 16.

³⁹ Nello specifico sulle *auktiones*, come sottolineato da E. FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon*, I, Prati, 1875, p. 139.

⁴⁰ DIONE CASSIO, *Storia romana* LV 31, 4.

Al fine di dimostrare la distinzione concettuale che a Roma esisteva ancora tra *tributum* e *vectigal*, anche a distanza di un secolo e mezzo dalla soppressione del primo, è sufficiente ripercorrere l'istituzione augustea della *vicesima hereditarium*. Si trattava di un'imposizione del cinque per cento sul valore delle successioni e dei legati, gravante sui cittadini romani. L'imperatore andò ovviamente incontro all'opposizione del Senato e del popolo ma, da fine stratega politico quale egli era, escogitò un sistema per vincere la resistenza dei suoi concittadini, perfettamente descritto dalle parole di Cagnat: «Quando Augusto volle stabilire un'imposta sulle successioni ereditarie, la quale, dopo tutto, per quanto dissimulata, non era altro che un'imposta diretta sulla proprietà, minacciò i romani di ristabilire l'antico *tributum* se essi non consentivano a sottomettersi alla misura che egli proponeva; e quelli accettarono una tassa indiretta, che non feriva la loro dignità, piuttosto che vedersi di nuovo colpiti da un tributo, che non dovevano giammai pagare coloro che possedevano il diritto di cittadinanza romana»⁴¹.

5. *Le contribuzioni dirette nelle province: decuma e stipendium*

Roma non trattava allo stesso modo tutte le città sottomesse, di conseguenza gli *status* e i rapporti erano molto diversi tra loro. In quest'ambito è sufficiente osservare che le imposizioni che gravavano sui sottomessi non erano solo in denaro, ma anche in vetovagliamenti, soldati o altre concessioni di diversa natura. Tralasciando l'analisi dei vari inquadramenti giuridici provinciali, in questa sede interessa porre l'accento sulle due tipologie di imposizione dirette provinciali: la *decuma*, da cui il nome province *decumanae*, e lo *stipendium*, da cui province *stipendiariae*.

La *decuma* era un'imposta provinciale, in natura, che gravava sui prodotti del suolo, così chiamata perché la percentuale era fissata nella decima parte del raccolto⁴². Secondo Cicerone⁴³ si trattava di una forma di imposizione fondiaria che i romani conobbero dai siciliani nel corso della prima guerra punica. In Sicilia il sistema delle decime era stato introdotto da Ierone, tiranno siracusano, nel V secolo a.C. tramite la celebre *lex Hieronica*. Quando la

⁴¹ CAGNAT, *Studio storico sulle imposte indirette presso i Romani*, cit., p. 428.

⁴² A. BURDESE, voce 'Decime' [Diritto romano], in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino, 1964, p. 340.

⁴³ CICERONE, *In Verrem* II.3, 14.

provincia Sicilia fu creata nel 227 a.C., la *decuma* fu mantenuta ed entrò a far parte delle imposizioni finanziarie della *res publica*: «*Praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit*»⁴⁴. Considerando che la *decuma* era proporzionata all'andamento annuale del raccolto, si trattava evidentemente di una misura più favorevole per i provinciali rispetto a quella cui erano soggette le province stipendiarie. Anche questa imposta veniva riscossa tramite il ricorso ai pubblicani. Secondo Clerici la situazione privilegiata di cui ha sempre goduto la Sicilia tra le province, avrebbe comportato un 'invito' a non presentarsi all'appalto per le *societates publicanorum* con sede a Roma, fornendo una garanzia di profitto ai pubblicani siciliani⁴⁵. Un'altra grande particolarità a riprova di questa condizione di privilegio è rappresentata dal fatto che, mentre tutti gli appalti dovevano necessariamente essere aggiudicati in Urbe, alla presenza dei censori e davanti al popolo, la decima siciliana veniva appaltata davanti al pretore di Siracusa per i cereali e a Lilibeo per gli altri prodotti.

Lo *stipendium* in età repubblicana indicava, oltre al soldo militare, anche la contribuzione che Roma imponeva ai vinti. Questa ambivalenza della nozione di *stipendium* è dovuta dal fatto che, nella sua accezione di imposizione sullo sconfitto, nasce come pagamento del soldo alle truppe vittoriose, liberando il popolo romano dal pagamento di questo onere. Si propone la definizione dello *stipendium*, in questa sua seconda accezione, offerta dal Forcellini: «*Item stipendium interdum est tributum quodque. Quia principio tributum impositum est, ut ex eo stipendia militantibus solventur*»⁴⁶. In questo senso lo *stipendium* nasce come fonte di entrata allo scopo di finanziare quella stessa uscita da cui prendeva il nome. Cicerone definisce lo *stipendium* come «*victoria praemium ac poena belli*»⁴⁷, di conseguenza esso era più oneroso della decima.

Alla base della diversificazione finanziaria delle province ritengo possa rintracciarsi una solida consapevolezza romana, vividamente espressa da Virgilio in un celebre passo dell'Eneide: «Tu, romano, ricorda di imporre ai popoli il tuo impero. Le tue arti

⁴⁴ CICERONE, *In Verrem* II.3, 13.

⁴⁵ CLERICI, *Economia e finanza dei romani: dalle origini alle guerre sannitiche*, cit., p. 581: l'autore sottolinea che non ci sono prove di un vero e proprio divieto ma che è possibile ipotizzare questa prassi.

⁴⁶ FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon*, cit., pp. 639-640.

⁴⁷ CICERONE, *In Verrem* II.3, 12.

sono di emanare le leggi della pace tra le nazioni, di risparmiare i vinti e di domare i superbi»⁴⁸. Emerge quindi la sostanziale differenziazione nel trattamento dello sconfitto: da trattare con particolare riguardo («*parcere*») se la sua unica colpa è stata quella di finire «*subiectus*» di Roma, ma da «*debellare*», nella sua accezione più spregiativa per l'antichità di 'domare', se si trattava di un «*superbus*».

6. *Il bottino di guerra: praeda*

Nella sua primaria accezione la parola '*praeda*' in latino assume il significato di bottino di guerra. Varrone, nel *De lingua Latina* risalente alla seconda metà del I secolo a.C., propone questa etimologia del termine: «*Praeda est ab hostibus capta, quod manu parta, ut parida praeda. Praemium a praeda, quod ob recte quid factum concessum*»⁴⁹. Da queste poche parole si possono trarre molte informazioni. Anzi, entrambi gli elementi qualificanti: da una parte la provenienza nemica dei beni in questione, dall'altra la loro apprensione «*quod manu parta*». Da questa descrizione di Varrone appare evidente che, nel parlare di *praeda*, si intende qualsiasi tipo di bene che viene sottratto, con la violenza, al nemico: non si spiegherebbe altrimenti il chiaro ed esplicito riferimento allo 'strappar di mano'. Inoltre Varrone ci riferisce che anche il sostantivo «*praemium*» deriverebbe da *praeda*, offrendoci quindi la riconferma dell'ottica con cui Roma poteva iniziare un fatto d'armi con un'altra città: in cambio del sacrificio del sangue dei *cives* si poteva sperare di ottenere ingenti risorse da portare lecitamente a Roma, in forza di quella «*victoria praemium ac poena belli*» di cui si è già parlato in precedenza, trattandosi di uno dei più antichi principi dello *ius gentium*⁵⁰.

7. *Il 'tesoro' della Repubblica: aerarium e arcae sacerdotali*

Appare opportuno partire dalla generica definizione di *aerarium* che ci offre il Forcellini: «*Locum, in quo publico aes, publica*

⁴⁸ VIRGILIO, *Aeneid* VI, 851-853, la traduzione è di C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*², traduzione di F. GRILLENZONI, Roma, 1992, p. 114.

⁴⁹ VARRONE, *De lingua Latina* V, 36.

⁵⁰ ERMOGENIANO, *Libro primo iuris epitomarum*, D. 1, 1, 5: «*Ex hoc iure gentium introducta bella [...]*».

pecunia reponitur, servaturque ad reipublicae usus»⁵¹. Si trattava quindi della cassa in cui confluiva il denaro pubblico di Roma, quello che negli Stati moderni viene definito tecnicamente il 'tesoro', ed era precisamente conosciuto come *aerarium populi Romani*.

Il luogo fisico in cui era custodito era il tempio di Saturno nel foro: «*Aerarium sane populus Romanus in aede Saturni habuit*»⁵². Festo, autore del II secolo d.C., parla della collocazione del 'tesoro' nel tempio di Saturno come di un evento risalente nel tempo, sottolineando quanto quella scelta fosse stata assennata, «*sane*».

L'*Aerarium* era la cassa centrale della Repubblica, alla quale si aggiungevano le varie *arcae* dei collegi sacerdotali, utilizzate anch'esse per finanziare o mantenere opere pubbliche, di carattere religioso e non. In età repubblicana in questa cassa pubblica della città confluivano i proventi degli appalti pubblici, l'esecuzione di debiti verso il tesoro, versamenti di varia natura e naturalmente il *tributum*, mentre il versamento del bottino di guerra era lasciato alla libera discrezionalità del comandante. In effetti il tesoro romano non fu mai strutturato secondo un sistematico principio di accentramento, in forza del quale vi si versano tutte le entrate e dal quale si prendono tutte le uscite. Nonostante per molti secoli questa sia stata l'unica cassa pubblica di Roma, la struttura dell'imposizione tributaria romana, il ricorso a prestiti privati, la presenza delle province, i proventi delle vittorie, le stesse casse dei collegi sacerdotali, l'esazione di prestazioni in natura, sono tutti elementi che comportavano un'articolazione complessa delle risorse che non necessariamente passavano sempre per l'*aerarium*.

Quindi per tutta l'epoca repubblicana questi furono gli unici due tipi di tesoro pubblico: uno per le faccende umane, l'*aerarium*, e l'altro per quelle divine, le *arcae* sacerdotali. In realtà, considerando il fortissimo legame che in tutta l'antichità intreccia diritto e religione a Roma, questa 'distinzione' non si declinava in un'assoluta 'separazione'. Stella-Maranca ad esempio scrive che «le casse dei vari collegi sacerdotali e dei templi possono benissimo essere considerate casse pubbliche, dato che i beni della comunità e quelli

⁵¹ FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon*, cit., p. 30.

⁵² Cfr. BERGER, voce '*Aerarium populi Romani*', in *Encyclopedic dictionary of roman law*, cit., p. 345: «*State treasury, also called aerarium Saturni because it was located in the temple of Saturn*». Nelle fonti infatti non è raro imbattersi nella semplice denominazione di *aerarium Saturni*.

degli dèi della comunità si trovavano ad essere separati più di fatto che di diritto»⁵³. D'altra parte su questa coesione imprescindibile tra diritto e religione Cicerone scrisse un celebre passo contenuto nel *De domo sua*⁵⁴.

Questa concezione è ancora chiaramente stagliata nella mente dei romani all'epoca di Ulpiano, che, nel III secolo d.C., scrive: «[...] *Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit*»⁵⁵. Il giurista, enucleando le parti che costituiscono lo *ius publicum*, distingue i sacerdoti dai magistrati senza separarli, inserendoli all'interno dello stesso *genus*. Tutti fanno parte dello *ius publicum* così come il denaro dell'*aerarium* e quello delle *arcae* costituiscono insieme il tesoro pubblico di Roma. Un'analisi più approfondita per la diversificazione tra i concetti di 'distinzione' e 'separazione' può rintracciarsi in Catalano, secondo il quale i concetti di '*fas*', '*ius*' e '*mos*' sono sostanzialmente inscindibili nell'esperienza romana⁵⁶. Sulla stessa posizione si colloca l'opinione di Vallocchia, il quale ritiene che nel diritto romano non si possa mai parlare di 'laicità', o meglio, che sarebbe fuorviante cercare di filtrare il mondo giuridico-sociale romano secondo la lente moderna del laicismo⁵⁷.

⁵³ F. STELLA-MARANCA, voce '*Aerarium*' [Diritto romano], in *Novissimo Digesto Italiano*, I, p. 341.

⁵⁴ CICERONE, *De domo sua* I, 1.

⁵⁵ ULPIANO, *Libro primo institutiones*, D. 1, 1, 1, 2.

⁵⁶ P. CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, in *Index* 83, 1995, pp. 477 ss. in cui, sulla base di un discorso che si staglia sul rapporto tra *fas*, *ius* e *mos*, viene in esame la 'distinzione' tra *imperium* e *sacerdotium*, senza però che si possa affermare una 'separazione' netta di sfere di influenza tra magistrato e sacerdote: «sacerdozi e magistrature sono nettamente distinti, almeno fin dall'inizio della libera repubblica, per il diverso fondamento del potere: divino per i primi, popolare per le seconde. Tale distinzione sta alla base del regime repubblicano».

⁵⁷ F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali e assemblee popolari nella Repubblica romana*, Torino, 2008, p. 8 in cui, al termine di un breve esame ricognitivo degli studi sul tema 'diritto e religione', sostiene che «i termini e i concetti moderni (quali laico, laicismo e laicità) calati in contesti antichi conducono, sempre e comunque, a contraddizioni e "autoproiezioni". "Laicità" non è un concetto romano, ma moderno; conseguentemente, non è attraverso la laicità che può essere vista la relazione tra diritto e religione nella Roma antica. Così, è evidente come nulla di romano vi sia nella (moderna) elaborazione di concetti quale, ad esempio, "Stato laico"».

ALESSANDRO BUDA*

SEMINARIO DI COMMEMORAZIONE DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO ROMANO

The present article is a conference record in memory of the Battaglione Universitario Romano that was founded at Sapienza University of Rome and led by Pasquale de' Rossi, professor of Roman Law. The Battaglione fought for the Roman Republic of 1849 alongside Garibaldi and Mazzini.

The conference was held at Sapienza University on April 29th, 2016.

Il 29 aprile 2016 si è svolto, presso l'Aula degli Organi Collegiali nel Palazzo del Rettorato della Sapienza - Università di Roma, il seminario di commemorazione del Battaglione Universitario Romano, organizzato dall'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche, guidata dal Professor Pierangelo Catalano, in collaborazione con la Fondazione Roma Sapienza e il Comitato di Roma dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Questo evento si è svolto in occasione del centosessantasettesimo anniversario della Repubblica Romana del 1849, nonché del centosessantottesimo anniversario del Battaglione Universitario Romano, vanto della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza. Garibaldi ricordò il giorno del 'battesimo del fuoco' del Battaglione a difesa della Repubblica Romana come il 'glorioso 30 aprile'. All'iniziativa hanno partecipato anche il Comune di Vallecorsa, che diede i natali a Pasquale de' Rossi – professore di diritto romano, ministro, costituente e comandante del Battaglione Universitario Romano – e l'Associazione 'Amici di Righetto'. Le commemorazioni del 'Battaglione' presso la Sapienza hanno avuto inizio già

* Studente del Corso di Laurea in Giurisprudenza. Per la redazione di questo lavoro è stato consultato il prof. Franco Vallocchia.

nel 1999, promosse dal 'Comitato promotore delle celebrazioni della Repubblica Romana del 1849', con il patrocinio della Corte Costituzionale.

I lavori sono stati aperti con l'intervento di Riccardo Pozzo, Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale del CNR. Egli ci ha ricordato come in momenti come questo vengano celebrati i valori della solidarietà.

È poi intervenuto Romano Ugolini, Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Egli ha evidenziato come la Repubblica Romana fu importante per diversi aspetti: anzitutto per la grande partecipazione giovanile e poi per la sua dimensione internazionale. Vi giunsero infatti moltissimi giovani da tutte le parti d'Italia, pronti a sacrificarsi per gli ideali che questa incarnava, al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Esempio lampante di questa stagione è sicuramente quello del 'Battaglione Universitario Romano', guidato dal professor de' Rossi, ordinario di diritto romano. Anche da varie regioni d'Europa vi fu una notevole mobilitazione, ad esempio dall'Inghilterra accorse Margaret Fuller, corrispondente dalla Repubblica per giornali inglesi e americani. Come ha concluso Ugolini: ricordare per continuare a trasmettere, affinché tutto ciò non vada perduto.

Successivamente Antonello Folco Biagini, Presidente della Fondazione Sapienza, ha ricordato Mauro Ferri, politico e avvocato, deputato e Presidente della Corte Costituzionale dal 1995 al 1996. Laureatosi presso la nostra Facoltà nel 1942 partecipò alla resistenza sin dal 1943, esperienza (per cui fu anche arrestato) che fu paragonata a quella dei combattenti della Repubblica Romana, il cui nazionalismo, come immaginato da Mazzini, poteva aver senso solo se non avesse negato le nazionalità altrui.

Militante nelle fila socialiste, la trasversalità dell'impegno che profuse nella ricostruzione del paese ricorda molto quella dei combattenti del Risorgimento.

Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, è intervenuto ricordando la figura di Armando Saitta, importante studioso delle costituzioni del 1848-1849, ed affermando che quegli anni sono da prendere ad esempio per la forte partecipazione degli studenti nelle dinamiche politiche. Ridola ha concluso affermando che nell'attuale periodo di disaffezione politica da parte dei giovani, occorre (*re-*)intendere le università come comunità di uomini e di donne.

Da questo momento, il seminario ha affrontato gli aspetti sociali della costituzione della Repubblica Romana del 1849. È così intervenuto Paolo Maddalena, Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale ci ha ricordato anche la (parallela) Repubblica napoletana, asserendo che sono solo le idee a dar vita all'azione.

Egli ha poi attualizzato l'esperienza della Repubblica Romana i cui valori, che si ritrovano nella Costituzione della Repubblica Italiana, sono oggi avversati dagli organismi e dai trattati internazionali, ma anche dai grandi complessi finanziari e multinazionali, il cui attacco è continuo. Per vivificare una concezione europea 'mazziniana', afferma Maddalena, gli stati non possono essere defraudati della loro sovranità, ma devono avere pieno possesso dei loro mercati interni, smettendo di concepire l'uomo in senso solamente economico ma immaginando il popolo come portatore di un progetto comune.

Ha proseguito Laurent Reverso, dell'Università di Tolone, che ha analizzato la concezione della proprietà nella Costituzione della Repubblica Romana, definendola la costituzione più democratica e rivoluzionaria tra quelle del '49. In questa infatti la proprietà era delineata nella sua funzione e dimensione sociale (come 100 anni dopo nella Costituzione della Repubblica Italiana), nella stessa epoca in cui questa era invece negli ordinamenti un criterio per differenziare giuridicamente i soggetti (la tipica funzione del censo negli stati liberali). La proprietà, non guardata con ostilità, era identificata come uno strumento per il progresso dei cittadini, la sua inviolabilità era parificata, nell'articolo 3, a quella della persona.

A sua garanzia, in materia di espropriazioni, era posto l'articolo 13, il quale sanciva che nessuno poteva perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica e previa giusta indennità. Era così introdotto il concetto di 'pubblica utilità', con cui si pose fine ad una concezione prettamente individualista della proprietà stessa.

Furono poi nazionalizzati i beni del clero: nel febbraio del 1849 tutti i beni ecclesiastici vennero dichiarati della Repubblica Romana, la quale avrebbe poi dovuto nominare le cariche ecclesiastiche ed erogare lo stipendio dei preti. Furono redistribuiti i terreni ecclesiastici, trasformati in tante enfiteusi libere e perpetue a favore delle famiglie più bisognose, affinché nascesse una classe di contadini autosufficienti, che potesse anche darsi al commercio

dei beni prodotti in eccedenza. Reverso ha infine trattato del regime delle requisizioni, le quali, se da una parte furono uno dei maggiori strumenti contro il mal sopportato clero, dall'altra vennero volte a garanzia dei cittadini.

Reverso ha quindi concluso l'intervento delineando come «progressista», «laica» e «moderata» la concezione della proprietà nella Repubblica Romana.

L'ultima parte del Seminario è stata dedicata alla presentazione del libro di Irene Manzi e Marco Severini *Le pietre della Nazione. La Repubblica Romana del 1849 e la sua Costituzione*, Fermo, 2016.

Massimo Luciani, ordinario di diritto costituzionale e Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ha esordito con una provocazione: è vero che la Costituzione della Repubblica Romana è a fondamento ideale di quella della Repubblica Italiana, tuttavia oggi questa memoria sembra scomparsa; è quindi effettivamente la Repubblica Romana una delle 'pietre' della Nazione? Egli così si è chiesto se la sua linea ideale – già abbracciata dai padri della Costituzione – sia stata rispettata.

Per sciogliere ogni dubbio, Luciani ha subito messo le due costituzioni a confronto.

In quella del 1849 troviamo una concezione 'romana' e 'forte' della cittadinanza, cui sono stati dedicati i primi due articoli, mentre rispetto a questa la Costituzione italiana, all'art. 52, fa un passo indietro.

Per Mazzini, l'italianità era un requisito (privilegiato) che consentiva di ridurre il periodo per la concessione della cittadinanza. Questa costituzione poi, affermando che «Le pene di morte e di confisca sono proscritte» (art. 5), si dimostrava molto 'avanti' rispetto ai tempi; più di quanto quella italiana si dimostri oggi rispetto alle Costituzioni contemporanee. Dal punto di vista della forma di governo, seppur diversa, in quella della Repubblica Romana era centrale l'Assemblea; così nella Repubblica Italiana è centrale il ruolo del Parlamento. Nella Repubblica Romana la magistratura dipendeva dal potere politico, mentre sappiamo che in quella italiana questa è soggetta solo alla legge. La stessa Assemblea Costituente si è occupata della formazione delle leggi elettorali definendole organiche finché non si oppongono alla Costituzione. Infine la Corte Costituzionale ha affermato, nel 1956, di poter sindacare le leggi precedenti alla Costituzione, istanza già della Repubblica Romana.

In tema di revisione costituzionale, la Costituzione romana era rigida, come lo è quella italiana, e negli artt. 64 e 65 già delineava le modalità di funzionamento dell'Assemblea di revisione costituzionale. La Costituzione romana affermava: «La sovranità è per diritto eterno nel popolo»; questo principio non era però in contrasto con le funzioni della sua assemblea di revisione? No, per Luciani, poiché questa operava all'interno delle strutture già delineate nella Costituzione stessa, in un perfetto equilibrio tra il potere costituente, quello costituito e quello di revisione: meccanismo che la Costituzione del 1849 ha lasciato in eredità a quella del 1948.

È infine intervenuto Andrea Carteny, Presidente del Comitato di Roma dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, affermando con sicurezza che sono proprio i presupposti della Repubblica Romana a dover costituire i pilastri della Nazione, riprendendo tutto il romanticismo della visione mazziniana: la modernità deve cercare nel passato ciò che deve essere la Nazione futura. Egli prende a paradigma, ancora, il diritto alla cittadinanza, che in Italia è declinato, come lo era nella Repubblica Romana, sul principio di fratellanza, linea comune di tutti i risorgimenti.

Siamo così giunti ai ringraziamenti, recati da Pierangelo Catalano, il quale ha concluso il dibattito sul libro di Manzi e Severini, sottolineandone il carattere storiografico piuttosto che quello giuridico e ha affermato così infine la maggior forza della Costituzione romana rispetto a quella italiana.

BENEDETTO MONTELEONE*

GLI SPAZI DEL DIRITTO

RES PUBLICA, DIRITTO DELLE GENTI, INTEGRAZIONE
E CIRCOLAZIONE DEI MODELLI NEL BACINO DEL MEDITERRANEO
(11-12 MARZO 2016)

The present chronicle concerns the «Incontri romanistici di Scala» for the edition of 2016.

Nei giorni 11 e 12 marzo 2016, si è tenuta, presso l'Auditorium Ferrigno di Scala (SA), la seconda edizione degli Incontri romanistici di Scala. L'iniziativa, intitolata «Gli spazi del diritto», aveva come obiettivo la promozione delle ricerche condotte dagli studiosi di Diritto romano più giovani.

I lavori, iniziati alle ore 17.30 del giorno 11 marzo, sono stati aperti dal prof. Francesco Fasolino (Università degli Studi di Salerno), che ha illustrato il programma del convegno. Successivamente si è dato spazio ai saluti da parte del vicesindaco di Scala e del prof. Mico Capasso, Direttore Generale della Fondazione *Meridies*. Al termine dei saluti il primo ad intervenire è stato il prof. Oliviero Diliberto (Università degli Studi di Roma Sapienza), Direttore del Corso di Alta formazione di Diritto romano, che ha posto l'accento sulla formula informale del convegno, nell'ottica di privilegiare i giovani, sui lavori dei quali si sarebbe fondata la maggior parte degli interventi.

Il successivo intervento è stato del prof. Giovanni Luchetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'ateneo Alma Mater Studiorum di Bologna e Presidente della Conferenza nazio-

* Studente del Corso di Alta Formazione in Diritto Romano, Sapienza di Roma. Per la redazione di questo lavoro è stato consultato il prof. Oliviero Diliberto.

nale dei Presidi e dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. In un quadro di risorse sempre calanti e di riforme e revisioni che ipotizzano una minor presenza dei corsi teorici e storici negli studi del diritto, il professore si è compiaciuto della presenza di così tanti partecipanti (82 persone), in larga parte giovani, e ha illustrato le diverse proposte di riforma delle facoltà giuridiche e dei relativi corsi di studio.

È seguito l'intervento del prof. Antonio Palma (Università degli Studi di Napoli Federico II e docente di fondamenti romanistici del diritto europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma), che ha ribadito che gli "Incontri romanistici di Scala" sono nati come attività collaterale del corso di alta formazione di diritto romano, di cui anche il prof. Palma è docente, come molti dei presenti, tra cui anche il già menzionato prof. Luchetti. L'obiettivo degli organizzatori, tuttavia, è quello di contribuire ad aumentare il tessuto di rapporti tra studiosi in modo da consolidare una comunità compatta al di là delle differenze generazionali.

L'ultimo intervento della giornata è spettato al prof. Aldo Schiavone (Università degli Studi di Firenze) *Principal Investigator* di un progetto di ricerca ERC, finanziato dall'UE, incardinato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di giurisprudenza, Sapienza. Il progetto, dal nome SIR, *Scriptores Iuris Romanis*, ha come obiettivo il creare le basi, attraverso l'analisi dei testi e la successiva interpretazione, di un nuovo approccio nei confronti degli antichi giuristi romani. Ciò che il professore propone è un paradigma avanzato per storici e storici del diritto, ponendo al centro non più la norma e gli istituti, ma il pensiero giuridico. L'obiettivo sarà realizzato tramite la ricostruzione, corredata da un'analisi critica, degli scritti dei giuristi tramandati nei *Digesta* e nelle altre antologie. Con i saluti del prof. Massimo Adinolfi, Presidente del comitato scientifico della fondazione *Meridies*, si è chiusa, alle ore 19.30, la sessione dei lavori del giorno 11 marzo.

La sessione del 12 marzo è iniziata alle ore 09.30 con l'intervento del prof. Federico Fernández De Bujan Fernández, Direttore del Dipartimento di Diritto romano dell'*Universidad Nacional de Educación a Distancia* (UNED) di Madrid. Il professore ha iniziato il suo discorso con l'esprimere la propria soddisfazione nell'essere tornato in Italia e ha ribadito che anche la sua presenza è prova dell'internazionalizzazione degli incontri di Scala. Dopo aver ringraziato tutti i presenti, l'intervento si è incentrato su quella che fu

la romanizzazione della penisola Iberica, poiché Roma non conquistò, ma conformò l'*Hispania*.

A questo punto è intervenuta la prof.ssa Laura Solidoro (Università degli Studi di Salerno), che ha espresso un ringraziamento agli organizzatori per il clima conviviale dell'iniziativa e si è compiaciuta della vitalità che esprime la romanistica odierna. La libertà degli studi dei romanisti, secondo la docente, deve essere sottoposta solo alla correttezza del metodo e per questo motivo si è rivolta al prof. Aldo Schiavone, domandandogli, a proposito del suo progetto di ricerca, come risolvere il problema delle interpolazioni nei *Digesta*, al momento della ricostruzione del pensiero dei giuristi romani e se si è ritenuto di redigere un uniforme protocollo metodologico per gli studiosi che si accingeranno ad effettuare questo lavoro. Il prof. Schiavone ha risposto che non esiste un'ortodossia metodologica e che questo progetto, che ha avuto una lunga fase preparatoria, è stato molto discusso proprio per i problemi sollevati dalla prof.ssa Solidoro. La soluzione di non redigere un protocollo metodologico è stata una scelta di libertà, condivisa da tutti i professori componenti lo staff del progetto, poiché non escludendo che vi possano esserci ipotesi serie di alterazioni dei testi dei *Digesta*, è opinione largamente condivisa dal *team*, che i testi siano in larga parte affidabili. Ove si dovessero rinvenire o sospettare quelle che agli studiosi sembreranno essere interpolazioni, saranno da essi segnalate: questa scelta non è scontata, dal momento che Lenel a suo tempo non lo fece. La segnalazione di eventuali interpolazioni non avverrà nell'apparato critico, ove ci saranno solo confronti con il *Codex Florentinus* e con l'apparato critico di Mommsen, ma sarà effettuata con delle note ai testi. Problema più complesso, secondo il professore, è quello della distinzione nelle opere di commento di nuclei dell'autore commentato e del commentatore e in questo caso andranno impiegati criteri diversi e più inclusivi.

Terminato il discorso del prof. Schiavone, ha avuto inizio la seconda parte di questo incontro, nella quale gli studiosi più giovani esponevano i risultati scientifici, in parte raggiunti e in parte da raggiungere nel corso delle proprie ricerche. Primo ad intervenire è stato il prof. Federico Procchi (Università di Pisa), con una relazione dal titolo: «Assetto urbanistico e *loca publica ubi destinata*». Lo studioso ha vagliato la materia urbanistica da un punto di vista nuovo, sotto profili che dalla posizione privatistica si spostano a quella più pubblicistica, come ad esempio i magazzini. Il

professore si è soffermato con particolare attenzione sulle *insulae*, che in origine erano costruzioni separate dal resto dell'urbanistica da viabilità pubblica o privata e che per questo isolamento venivano chiamate in questo modo. Il segno dell' *insula* ha una storia complessa, che nei secoli si stacca da una concezione spaziale (in origine anche una *domus* isolata da viabilità, veniva definita *insula*) per connotarsi nella forma architettonica di un palazzo a piani sovrapposti, oggetto della speculazione sugli affitti della tarda repubblica. Un altro aspetto rilevante della ricerca è caratterizzato dall'analisi della legislazione urbanistica tra il finire dell'età repubblicana fino all'età Giulio-Claudia.

Il contributo successivo è stato del dott. Pierfrancesco Arces (Università del Piemonte Orientale UPO A. Avogadro - sede di Alessandria), con una ricerca sulla «Tecnica di scrittura nelle Istituzioni di Gaio». Lo studioso ha iniziato l'intervento incanalando i binari della discussione su quel filone di pensiero che sosterebbe che le lezioni svolte da Gaio ai suoi studenti fossero imperfette e incomplete. Il romanista ha, per questo motivo, letto un brano di Fritz Schulz, che sostiene proprio questo postulato. Per fare chiarezza su queste argomentazioni che ancora oggi hanno un certo seguito, è stata elaborata l'idea di questa ricerca. Lo studioso, dopo aver esaminato alcuni paragrafi delle Istituzioni di Gaio, ha palesato il convincimento che in principio il testo non si presentasse nella versione che noi oggi conosciamo, ossia come rinvenuto nel manoscritto veronese, ma che questo sia il frutto di una successiva rielaborazione dello stesso autore, per inserire ulteriori informazioni, come innovazioni legislative e dispute giurisprudenziali. Ciò nasce dall'analisi di alcuni testi gaiani, che pur non essendo contigui trattano dello stesso argomento, ma sono inframmezzati da paragrafi contenenti decreti o interventi legislativi.

L'ultimo contributo della sessione mattutina è stato del prof. Aurelio Arnese (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), sulla «Ragionevole durata del processo, *religio ius iurandi* e utilità comune». Il docente ha iniziato affermando che già dal tempo delle XII Tavole i romani davano una grande importanza alla risoluzione delle liti e proprio in questa Legge già si possono vedere scanditi i tempi del procedimento, poiché i processi ai tempi duravano dall'alba al tramonto. Nei secoli successivi, anche Augusto, con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* cercò di snellire i procedimenti, riducendo il numero degli stessi e uguale cura ebbero anche Marco Aurelio e soprattutto Giustiniano, che diede particolare at-

tenzione nel non dilatare i tempi processuali, come è riscontrabile in numerosi provvedimenti degli imperatori.

La sessione pomeridiana è iniziata alle ore 15.30 con il primo intervento della prof.ssa Annamaria Manzo (Seconda Università degli Studi di Napoli, SUN) con una ricerca dal titolo: «Riflessioni su Publio Rutilio Rufo, sapiente del *ius*». La docente ha spiegato che l'idea di indagare sulla figura del giurista in questione è nata dallo studio del passaggio dall'esecuzione personale a quella patrimoniale. Punto di approdo di questo passaggio è, secondo la docente, il frammento di Gaio, dove il giurista attribuisce al pretore del 118 l'intera procedura della *bonorum venditio*, oggetto di un suo altro studio precedente della studiosa¹. Il metodo di ricerca utilizzato per lo studio su Rutilio Rufo è stato quello di raccogliere tutti i testi sull'autore e distinguerli in *testimonia* e *fragmenta*. Soprattutto sulla base dei *testimonia*, la Manzo ha raccolto informazioni sulla vita e la carriera dell'autore, cercando di far emergere il profilo umano e scientifico, come sedimentatosi nelle fonti antiche. Condotta pubblica e privata di Rutilio Rufo furono condizionate in modo rilevante dalla conoscenza della *familia* dei Mucii e soprattutto da quella di Quinto Mucio. Grazie agli Scevola, Rufo frequentò anche il circolo degli Scipioni, dove venne a contatto con la filosofia stoica, che caratterizzò tutta la sua vita politica e anche l'attività di giurisperito. Da quest'ultimo punto di vista se ne possono rilevare tracce in Pomponio: nell'*Auctorum successio*, terza e ultima parte dell'*Enchiridion*, Rutilio viene ricordato quale allievo di Manio Manilio, Giunio Bruto e Publio Mucio Scevola. Con la menzione congiunta di questi tre ultimi giuristi («*qui fundaverunt ius civile*») il frammento, oltre a voler evidenziare il discepolato (Rutilio, Virginio e Tuberone) nei confronti dei tre grandi giuristi, ci può dire qualcosa in più: erano conoscenti del *ius* che arricchirono il *ius*, probabilmente grazie alla loro conoscenza della dottrina stoica, che fecero canalizzare all'interno del diritto. Nella seconda parte del lavoro è stata evidenziata una ricerca molto più marcata su Rufo come *iuris peritus* e in particolare sull'*actio Rutiliana* e il rapporto con la *bonorum venditio*.

Il successivo intervento è stato quello del prof. Pietro Paolo Onida (Università degli Studi di Sassari), con un contributo dal titolo: «La dittatura. Il ruolo delle assemblee popolari nel sistema

¹ A. MANZO, *Dall'esecuzione personale all'esecuzione reale. La riforma di Publio Rutilio Rufo*, in *Φιλία*. «Scritti per Gennaro Franciosi.» III, Napoli, 2007, 1611 ss.

costituzionale romano». Lo studioso ha iniziato col chiarire che avrebbe presentato ancora solo un'ipotesi di ricerca. Tale idea prende le mosse dal De Martino, che nella «Storia della costituzione romana» aveva auspicato un lavoro sulla dittatura, osservando che fosse necessario chiarire alcuni punti incerti di tale magistratura. Queste incertezze vanno ricercate nel rapporto tra il *iussum* riservato al popolo e l'*administratio* riservata ai magistrati. Nel quarto libro del «Contratto sociale» di Rousseau, il filosofo mostra di ammirare particolarmente la dittatura romana, da distinguere dalla tirannide, perché mentre la prima presupponeva un rapporto diretto del popolo nei confronti dei magistrati eletti, la seconda era una forma degenerata del potere autoritario di una singola persona. La dittatura, dalle fonti, sembra l'unica magistratura in grado di raccogliere l'unità popolare: questo studio, dunque, si propone di affrontare tali antichi istituti con l'ambizione di trovare anche possibili soluzioni per i problemi di rappresentanza e rappresentatività presenti nel diritto vigente.

A questo punto è intervenuta Carmen Pennacchio (Università degli Studi di Napoli Federico II) con un contributo su «Autonomia, *commercium* e mercato. Principi di libertà negoziale e vincoli di dipendenza economica». La studiosa ha condotto la ricerca secondo tre visuali: quella processuale, con l'analisi del superamento delle *legis actiones*, quella negoziale, attraverso l'analisi di contratti, non necessariamente tipizzati e infine quella delle pattuizioni aggiunte al contratto. Vi erano diversi fattori accanto al *ius civile* che regolavano gli scambi nel mondo romano, come il *commercium*, la *fides* e l'autonomia dei privati. Su quest'ultimo punto, la ricerca si concentra non tanto sul se esistesse un'autonomia, o meglio libertà dei privati, ma come questa fosse incardinata nel diritto e che peso avesse in esso.

Il successivo intervento è stato quello di Jolanda Ruggiero (Università degli Studi di Siena) con una ricerca sul «*Codex Theodosianus* 1.4.2. Costantino e le Pauli Sententiae». La studiosa si è posta il problema della paternità dell'opera sopra citata, cercando di mettere ordine nella storiografia. La teoria dominante fino agli anni '80 era quella del Levy, che ha sostenuto l'esistenza di cinque stratificazioni dell'opera; quest'ultima sarebbe stata composta intorno al 300 da un compilatore anonimo e mano a mano modificata, fino a raggiungere lo strato giustiniano a noi pervenuto. In realtà qualche decennio prima Lauria, invece, metteva in discussione ciò che Levy considerava pacifico, ossia che il nucleo origi-

nario e poi successivamente stratificato fosse effettivamente attribuibile a Paolo. Lauria sosteneva che il materiale fosse prevalentemente ulpiano, con la presenza di elementi di altri giuristi, più senato-consulti e costituzioni imperiali. Liebs ha poi ripreso questa teoria e l'ha sviluppata, formando la *communis opinio* odierna. Le «*Pauli sententiae*» ci sono arrivate sia dalla parte occidentale dell'Impero, sia da quella orientale e questo dato dimostra quanto ampia potesse essere la diffusione del testo nel periodo tardo antico. La studiosa è partita dall'esegesi dei passi, scegliendo un campione dei testi che fosse il più trasversale possibile, ossia tutte le *sententiae* che contenevano la dicotomia *honestiores-humiliores*.

Ha presso quindi la parola il prof. Francesco Fasolino, con un intervento sulla «Disciplina dell'anatocismo e limiti dell'autonomia privata». Lo studioso, vista l'ampiezza del tema, si è soffermato sull'autonomia negoziale nelle *usurae usurarum*, perché sul tema non si è scritto moltissimo e, secondo Fasolino, la produzione scientifica sull'argomento si è fatta influenzare significativamente dalla disciplina dell'odierno diritto vigente. In un passo di Ulpiano si può scorgere come nel mondo romano vi fosse una limitazione del fenomeno dell'anatocismo, ma non un divieto, come si è sostenuto, anche da parte di autorevole dottrina. Nel mondo romano è noto come gli interessi si costituivano con una *stipulatio* collaterale al contratto principale, quindi il creditore calcolava in anticipo gli interessi per la mancata riscossione di quelle somme che doveva ricevere alla naturale scadenza e che, invece, otteneva solo al momento della soluzione finale del debito. In un passo del Digesto (12. 6. 26. 1), Ulpiano tratta delle *usurae ultra modum*, che dovevano dapprima essere imputate al pagamento del capitale e poi, un volta saldato il debito, restituite al debitore. Nel brano in questione si tratta anche del *supra duplum*, cioè il divieto di esigere interessi superiori al doppio della somma prestata e sembrerebbe che si dovessero computare nel calcolo tutti gli interessi di volta in volta pagati: probabilmente ciò avvenne fino al 215, quando Caracalla specificò che il computo non andava fatto in questo modo, ma occorreva far riferimento al *tempus solutionis*, ossia l'importo degli interessi pagati nel momento in cui si supera l'importo totale del capitale. La dottrina ha ritenuto che Ulpiano parlasse di un limite che si riferisse alle *usurae usurarum*, dunque la prima fonte certa che trattasse di un divieto di anatocismo, ma Fasolino ha esposto un'altra possibile lettura: ritenere che il divieto di *usurae usurarum* si riferisse esclusivamente al su-

pra duplum e non si trattasse, invece, di un generico divieto relativo a qualsiasi interesse.

L'ultimo contributo è stato quello di Cristina Simonetti, che ha trattato un tema connesso ai diritti del vicino oriente antico, ossia il diritto di *Hammurabi*. La studiosa ha esaminato in particolare le prime leggi conservate nella stele legislativa del medesimo *Hammurabi*. Si è così evidenziato come ai tempi del sovrano esistesse un'attenzione particolare all'intralcio della giustizia e ciò è visibile dalla lettura sia dalla prima legge, che riguardava la falsa testimonianza in un processo, punibile addirittura con la morte, sia nel quinto paragrafo, ove si esplica che qualora un giudice avesse pronunciato una sentenza apponendo un sigillo (pratica comune a tutti i documenti giuridici del tempo) e poi, dolosamente, avesse mutato la decisione, avrebbe dovuto pagare dodici volte il valore della *res litigiosa* e sarebbe stato radiato per sempre dall'Assemblea dei giudici, non potendo mai più giudicare un caso. Con i saluti dei prof. Luchetti e Palma sono conclusi i lavori del pomeriggio del 12 marzo, alle ore 19.30, chiudendosi così la seconda edizione degli Incontri romanistici di Scala.

GIANLUIGI SCALA*

REPORT OF THE SEMINAR:

«CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN THE U.S. SYSTEM:
A COMPARISON WITH THE ITALIAN SYSTEM»

This report focuses on the seminar entitled: «Corporate Criminal Liability in the U.S. System: a Comparison with the Italian System», held by Prof. Jennifer Arlen on June 13th, 2016 and attended by the author¹.

Corporate criminal law is the legal instrument by which entities (esp. corporations) are held liable for crimes committed by their employees. In fact, a corporation is simply a legal construct and can only act through its human constituents. Nevertheless, under some circumstances, the actions of these constituents may result in criminal liability to the corporate entity.

Other legal systems (such as Germany) have excluded corporations from the threat of criminal liability, in accordance with the ancient maxim *societas delinquere non potest*. Historically, the Italian legal community took a rather restrictive view of the term person under Article 27 of the Constitution, which precluded corporate criminal liability. Nevertheless, a broader definition of person was ultimately adopted to include both natural and juridical ones; this definition enabled entity accountability and was included in legislative decree 231/2001. This decree directly addresses this issue (for the first time in Italian legislative history) and reflects the belief that organizations should be held criminally accountable. The legal basis for corporate criminal liability is contained in Article 5, entitled *liability of the entity*. The Article states

* Studente del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso La Sapienza - Università di Roma. Nella redazione di questo lavoro è stato consultato il prof. Roberto Borgogno.

¹ Norma Z. Paige Professor of Law, New York. Among the other lecturers, in alphabetical order: L. Avitabile, R. Borgogno, A. Fiorella, M. Gambardella, N. Selvaggi, A.S. Valenzano.

that an entity is liable for the criminal conduct of its agents if the conduct serves to benefit the entity. In determining liability, courts have focused more on the acts of the agent and whether it produced a benefit to the entity, rather than the mental state, or *mens rea*, of the agent. This approach risks imposing liability on a corporate entity, even if the court cannot establish the individual culpability and guilt of the corporate agent responsible (see e.g. ThyssenKrupp). Various reform proposals have been put forth addressing this concern (e.g. Pagliaro's), but none have successfully effected change at the statutory level.

The U.S. corporate criminal law system is premised upon the principle of *respondeat superior*, a notion developed in the law of torts. Under *respondeat superior*, a corporation is held liable for the conduct of its employees. As a practical matter, a criminal conviction of a corporate entity may result in economic penalties, as well as reputational repercussions. Not every criminal act that occurs within a corporation results in a corporate conviction, however. The law permits various forms of pre-indictment agreements between the corporation and the government: pretrial diversion agreements (PDA), deferred prosecution agreements (DPA) and non-prosecution agreements (NPA). Typical conditions of these agreements include: promising to cooperate with the investigation, paying fines, submitting confession statements when applicable, and promising to implement certain monitoring and policing measures. Moreover, prosecutors have considerable discretion in how they wish to address corporate wrongdoing, such as imposing a mandatory compliance program (complex internal schemes to prevent and detect crimes) or appointing monitors (specialists appointed by the prosecutor and paid for by the firm).

A potential concern in prosecuting corporations is shifting focus away from the individual agents who committed the criminal acts to an abstract, legal entity. Moreover, corporate agents may assume that they can act with relative impunity within the corporate structure, believing they will not be held personally accountable. To address this concern, the Department of Justice (DOJ), on September 9, 2015, issued a new policy (popularly known as the Yates Memorandum) proposing new guidelines and implementing measures to ensure individual corporate wrongdoers are held personally accountable. While neither the Italian nor U.S. systems are without deficiencies, both endeavor to address what is collectively perceived as a serious social problem: the abuse of power by vast, faceless corporations at the expense of social welfare.

DIRITTO E RICERCA DEL GIUSTO NELLE INIZIATIVE
DELL'ISTITUTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
DELLA «SAPIENZA»*

L'Istituto di Filosofia del diritto del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici - Facoltà di Giurisprudenza, nel corso dell'a.a. 2015-2016, ha promosso una serie di Seminari settimanali e semestrali, di incontri, di lezioni specifiche e di presentazione di libri, oltre a convegni ai quali hanno partecipato studiosi italiani e stranieri. Qui di seguito verranno segnalate alcune delle attività programmate sotto la responsabilità scientifica della professoressa Luisa Avitabile.

I Seminari settimanali, strutturati sulla base di questioni discusse nell'ambito dell'insegnamento di *Filosofia del diritto*, risalgono ad una iniziativa avviata da Giorgio Del Vecchio – fondatore dell'Istituto di Filosofia del diritto e Rettore della «Sapienza» dal 1921 al 1924 – come emerge dal volume pubblicato nel 1936, a cura dello stesso, dal titolo *I problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei giovani. Dieci anni di esercitazioni* (1926-1935). La organizzazione scientifica dei Seminari è proseguita poi con Sergio Cotta e si è andata perfezionando con il magistero di Bruno Romano.

Inizialmente i Seminari, pur essendo a cadenza settimanale, erano configurati nell'ambito dell'anno accademico, successivamente hanno acquisito un *habitus* semestrale. Tenuti dagli studiosi

* Alla stesura del testo hanno partecipato alcuni studenti del Corso di Teoria dell'Interpretazione a.a. 2015-2016: Greta Aliberti, Federica Allegra, Giusy Antonetti, Viviana Camposano, Elisa Cavallari, Fiammetta Cioè, Fulvio Della Porta, Luca Dettori, Ludovica Diaco, Michele Laganà, Stefano Lamanna, Alessandro Murone, Emanule S. Murone, Anna Chiara Palamidessi, Giuseppina Paolangeli, Fulvio Puglia, Arianna Randaccio, Allegra Reale, Silvia Salerno, Antonio Santovito, Ilaria Trentavizi, Giulia Toti, Francesca Vizzino, Valeria Zaccaria, Francesca Zagaroli. Per la redazione di questo lavoro è stata consultata la prof.ssa Luisa Avitabile.

Gli studenti sono stati coordinati dai dottorandi dell'Istituto di Filosofia del diritto. La cura e la correzione del testo sono di Marialuisa Innocenzi.

di Filosofia del diritto dell'Istituto della «Sapienza», le questioni portanti degli incontri variano, ma la tematica principale è sempre riferita ai classici del pensiero. Nell'ultimo anno, si sono esaminate in particolare le questioni incentrate sui *principi generali del diritto*, con specifico riferimento alla *Urnorm* discussa da Edmund Husserl in *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale* e alla *Grundnorm*, teorizzata da Hans Kelsen anche in *Il problema della giustizia*.

In ogni Seminario è stata affrontata la questione della differenza nomologica, vale a dire, la distinzione tra diritto ed enunciati normativi, sia da un punto di vista teorico che da uno più strettamente pragmatico. Fanno parte di questo *parterre* strutturale la categoria dei diritti umani, discussi secondo le istanze della globalizzazione e dei mercati finanziari. È emersa la rilevante e significativa questione del linguaggio che, declinato in linguaggio giuridico, trascende il mero funzionalismo della convenzione linguistica, trasformandosi in una convenzione (comunicazione) essenziale e interpersonale, capace di svelare le mistificazioni legaliste. Ne è derivato che i principi del diritto, intesi sia in senso generale intra-sistemico che oltre sistemico, assumono una propensione universale, marcando le diverse declinazioni reali della soggettività nell'esercizio della libertà nella comunità giuridica.

Quest'anno gli itinerari speculativi intrapresi dagli studiosi della Filosofia del diritto si sono mossi su queste direttrici: *Norma originaria norma fondamentale. Diritti dell'uomo noia e globalizzazione; La dottrina pura del diritto. Una lettura critica; Principi universali e principi generali del diritto: giustizia-legalità, linguaggio giuridico; I principi del diritto nel dibattito dell'assemblea costituente; Questioni del soggetto. Letture da Husserl.*

Alla discussione delle tematiche emerse dai seminari hanno partecipato sia gli studenti del primo anno, che quelli degli anni successivi, i laureandi e i dottorandi, implementando un dibattito che ha rinvio ai classici del pensiero, individuati in Edmund Husserl, Karl Jaspers, Hans Georg Gadamer, Hans Kelsen, Giorgio Del Vecchio, interpretati secondo le questioni della Filosofia del diritto e della fenomenologia giuridica di Bruno Romano.

I *Seminari dei dottorandi* si sono articolati in tre diversi momenti:

8 maggio 2015, *Diritto e norma in Bruno Romano*, successivamente all'introduzione della prof. Luisa Avitabile, hanno presen-

tato le loro relazioni, sia in italiano che in inglese, G. Petrocco e B. Leucadito. All'incontro hanno preso parte la prof. Emese von Bóné e gli studenti dell'Università di Rotterdam.

26 giugno 2015, *Seminario pubblico dei dottorandi*. Si è svolta, alla presenza del coordinatore del dottorato prof. Luisa Avitabile, l'esposizione dei progetti dei dottorandi del *curriculum* di Filosofia del diritto del dottorato in *Diritto romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto privato del mercato*. I lavori presentati sono stati discussi sulla base di questioni giuridiche presenti in Platone, F. Von Hayek, Alexandre Kojève, nei rapporti tra Husserl e Derrida, nelle tematiche di F. Kafka e nel principio di solidarietà di Giorgio La Pira. Le relazioni si sono concluse con un intervento del prof. M.R. Freire Soares dell'Università di Bahia.

13 aprile 2016, il Seminario pubblico dei dottorandi è stato tenuto con il titolo *Nomos, società globale e principi*. Sono stati posti a confronti le progettualità degli studiosi dei tre cicli del *curriculum* di Filosofia del diritto del dottorato in *Diritto romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto privato del mercato*. L'analisi si è soffermata in particolar modo su tematiche attuali supportate dalle strutture speculative dei classici del pensiero. In particolare, si è dibattuto sulla struttura processuale come teorizzata in letteratura; sulla struttura della terzietà giuridica nelle funzioni del legislatore e del giudice; sulla costituzione dello Stato di diritto a matrice solidaristica; sull'impossibilità del riduzionismo calcolatorio della teoria e prassi giuridica e sulla valenza dei diritti umani nella prassi contrattualistica sociale. I lavori si sono conclusi con le relazioni di dottori di ricerca e studiosi di filosofia del diritto. Ha coordinato l'incontro il prof. A.R. Llano *visiting professor* dell'Università di Bogotà (Colombia), e magistrato emerito.

Negli *incontri* si sono affrontate le seguenti questioni:

11 dicembre 2015, *Diritto e politica*: i relatori, proff. G. Azzoni dell'Università di Pavia e M. Prospero della «Sapienza», hanno discusso il plesso diritto/politica, attraverso il significativo rinvio, nel primo caso, al processo nelle *Eumenidi* di Eschilo e, nel secondo, al versante della filosofia politica, mediante alcuni passaggi essenziali dell'opera di Montesquieu.

27 gennaio 2016, *Diritti, devianze e società globale*. Gli studiosi hanno dissertato, dalla loro diversa prospettiva, sulla questione del

‘giuridico’ nell’ambito di una dimensione globale che investe il binomio giusto/non-giusto facendo maturare elementi di comparazione con altri ordinamenti giuridici. In particolare, i proff. A. Bixio e T. Marci hanno presentato il versante sociologico della devianza, mentre i proff. A. Fiorella e M. Gambardella hanno trattato quello più strettamente giuridico-penale, anche secondo l’insegnamento di Giuliano Vassalli.

6 maggio 2016, il Seminario di studi prende il titolo dalle relazioni di due studiosi i proff. G. Basti dell’Università del Laterano e F. Romeo dell’Università Federico II di Napoli che hanno discusso rispettivamente di *Fondazione intenzionale della logica deontica* e *Senso e significato nella lettura di Frege*. Il dibattito che ne è emerso si è mosso tra ipotesi robotiche e logica deontica, interessando e incuriosendo numerosi studiosi della Facoltà di Giurisprudenza.

11 maggio 2016, *Formula politica e forma giuridica*. Abelardo Rivera Llano, *visiting professor* dall’Università di Bogotà, ha presentato i suoi itinerari di ricerca discutendo ed interpretando alcune tesi dell’opera di Bruno Romano. In particolare, l’attenzione dedicata alla relazione si è soffermata sulla significatività essenziale del *logos* come nucleo sostanziale del *nomos*, alla luce di una formula politica non asservita al primato economico-finanziario.

Le *lezioni*, strutturate secondo in temi specifici hanno avuto la seguente cadenza:

14 aprile 2016, *Interpretazione giuridica 1.0*, Vincenzo Marinelli, Procuratore aggiunto della Corte di Cassazione, ha discusso dell’attività interpretativa del magistrato come presupposto per l’applicazione del diritto. In questa prospettiva, trascurare l’ermeneutica giuridica significa porsi in una prospettiva analoga a quella descritta da Rabelais per il giudice Bridoye che, accostando il processo al gioco dei dadi, decide, in base a questi, i casi concreti.

29 aprile 2016, *Sociologia del diritto ed ermeneutica giurisprudenziale* il professor Pio Marconi, emerito di Sociologia del diritto, ha trattato del conflitto tra interpretazione, interpreti e legge originato dalle trasformazioni storiche socio-economiche dell’Europa, in particolare a partire dalla seconda rivoluzione industriale. Ne è risultata un’idea di interpretazione giuridica come processo in con-

tinua evoluzione, plasmato sui modelli delle organizzazioni giuridiche contingenti. Tra gli autori affrontati, si segnalano Deguit e Portalis in un *excursus* storico marcato dalla lettura della contemporaneità.

20 maggio 2016, *La ricerca del giusto tra integrazione e libertà* è la testimonianza di Allen Eshani, rifugiato politico dall'Afghanistan, agli studenti della «Sapienza». Il viaggio di Eshani dalla sua terra natale, l'Afghanistan, che abbandona per arrivare in Italia dopo un complesso viaggio di cinque anni, fa emergere le sofferenze di quanti cercano il giusto nel legale. Le riflessioni critiche convergono verso un modello di individuo non sempre riconosciuto titolare di diritti universali ed incondizionati.

26 maggio 2016, *Modi dell'impossibilità normativa*. La discussione è stata promossa dal prof. P. Di Lucia dell'Università di Milano, alla luce del metodo filosofico-analitico. I modi di intendere il concetto di impossibilità normativa, attraverso l'esame del diritto, sono rappresentati sia da un punto di vista statico che dinamico, da non confondere con la distinzione ontologica, anch'essa kelseniana, tra ordinamenti statici e dinamici. La categoria dell'impossibilità normativa ha dato luogo ad un confronto tra studenti e studiosi, sino alla critica della nota formula di Radbruch della ingiustizia legalizzata.

22 giugno 2016, *Teoria generale dell'organizzazione del Parlamento in America Latina*. Il prof. Erick Urbina Lovon dell'Università di Piurà (Perù) ha affrontato, nell'ambito dei rapporti internazionali con l'America latina, intrapresi dal Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici, un argomento, oggetto di dibattito negli ultimi anni, relativo alla crisi della democrazia rappresentativa che ha investito numerosi Stati latino-americani. Attraverso uno studio, anche storico, sono state analizzate le iniziative di partecipazione volte ad affiancare, ai tradizionali organi istituzionali, assemblee e altre forme consultive, auspicando un modello di partecipazione, a metà tra quella rappresentativa e quella diretta.

La *presentazione* di studi è stata strutturata sulla base dei seguenti incontri:

9 giugno 2016, *Il genio di Leibniz, 300 anni dopo*. In occasione dei 300 anni dalla morte di Leibniz, l'Istituto di Filosofia del diritto

ha dedicato una giornata di studio alla calcolabilità giuridica. Le linee di discussione sono state dettate dal volume *Leibniz una breve biografia intellettuale* del prof. U. Pagallo dell'università di Torino, che consente una lettura in direzione di un linguaggio logico-numerico, esplicativo delle vie razionali, spingendosi, da qui, alla ricerca di una genesi costitutiva del fenomeno giuridico, declinato nei termini della calcolabilità, nel costante tentativo di conciliare il tema della legalità robotica con l'umanesimo giuridico occidentale. La strutturazione dell'incontro, diviso in due sessioni, con numerosi relatori, ha visto interventi che, nella prima hanno avuto come filo conduttore il tema della «calcolabilità del mondo, davanti alla infinitezza della calcolabilità umana»; nella seconda quello dell'incalcolabilità delle ipotesi giuridiche che l'uomo crea attraverso l'impiego del linguaggio.

10 giugno 2016, *Il problema della verità nel processo penale*. Dopo i saluti del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, i proff. A. Incampo dell'Università di Bari e P. Frati dell'Università «Sapienza» di Roma hanno discusso seguendo orizzonti prospettici diversi verso la ricerca della verità nel processo penale. L'incontro, presieduto dal prof. A. Gaito, ha sottolineato la problematica sempre aperta della ragione del dubbio, capace di sollecitare la costante discussione sul linguaggio giuridico, con particolare attenzione alla dimensione penalistica. L'uso di tecnicismi processuali hanno lasciato spazio ad una critica sulle sorti del senso della verità e della giustizia.

Tra i convegni si è segnalano:

29 febbraio 2016, *Gli studi giuridici al bivio. Localismo formalistico o universalismo interdisciplinare?* Dopo i saluti del Rettore, i proff. C. Faralli dell'Università di Bologna, V. Ferrari Presidente de l'Instituto Internacional de Sociologia Jurídica de Oñati, M. Calvo García Co-director científico de l'Instituto Internacional de Sociología jurídica de Oñati e L. Pannarale dell'Università di Bari, coordinati dal prof. Pio Marconi emerito di Sociologia giuridica dell'Università «Sapienza», hanno affrontato la questione dell'incidenza della globalizzazione sulla formazione dei giuristi e sulla diversa qualità nella produzione delle norme, sulla base di un concetto di crisi diffuso e difficilmente contrastabile. Numerosi gli interrogativi: Quale il ruolo del giurista in un contesto così problematico? Quali le direzioni degli studi giuridici? Quale il destino

delle Facoltà di Giurisprudenza? Le riflessioni degli studiosi presenti, si sono mosse tra ipotesi di localismo e aspettative di universalizzazione, in una prospettiva interdisciplinare.

18 marzo 2016 *Norma originaria e norma fondamentale. Questioni fenomenologiche*. A un anno dalla scomparsa di Alessandro Argiroffi (1958-2015), studioso di filosofia del diritto e filosofia morale, formatosi nel magistero dei Maestri della «Sapienza», l'Istituto di Filosofia del diritto della «Sapienza» ha inteso ricordarlo con un seminario, alla presenza della moglie Maria Mattarella, dei figli, degli allievi e di quanti lo hanno conosciuto ed amato. Dopo i saluti partecipati del Rettore, Eugenio Gaudio, e del Preside Paolo Ridola, le questioni affrontate dai relatori intervenuti – B. Romano (Università la «Sapienza»), P. Marconi (Università della «Sapienza»), F. Viola (Università di Palermo), A.R. Llano (Università di Bogotá), P. Ricca (Università Valdese), B. Pastore (Università di Ferrara), I. Trujillo (Università di Palermo), A. Schiavello (Università di Palermo), coordinati da L. Avitabile («Sapienza») – hanno fatto emergere, oltre ai ricordi personali, il pensiero originale di Argiroffi in continuo dialogo con i classici della filosofia. Un commovente ricordo è stato reso dagli studiosi sia della «Sapienza» che di Scienze politiche dell'Università di Palermo dove il prof. Argiroffi ha insegnato. È stato inoltre reso omaggio alla memoria, con l'opera *Norma originaria e norma fondamentale* (2015), dedicatagli dagli studiosi di Filosofia del diritto della «Sapienza». Sono stati approfonditi temi specifici della filosofia e della fenomenologia giuridica in particolare la responsabilità, la libertà, il legame tra diritto e morale, l'ingiustizia della legge, la valorizzazione delle regole religiose.

21 aprile 2016, *Donne diritti differenze*, è il titolo che ha visto attive alcune personalità di spicco del mondo accademico e di impresa, attente alla questione femminile e alla 'parità'; questi temi che seppur discussi in termini diversi rispetto al passato, sono oggi centro di acceso dibattito. Accanto all'esame dei diritti umani, considerati ancora prodotto di una visione androcentrica, si colloca la riflessione sulla negazione dell'essenza umana quando si attenta al principio del 'femminile'. Gli interventi delle prorettrici della Sapienza G. Capaldo, T. Pascucci, G. Scognamiglio e di studiose di altre Università come A. Ales Bello (Università del Laterano) A. Amato Mangiameli (Università Torvergata), L. Avitabile («Sapienza»), C. Faralli (Presidente della società italiana di filosofia del di-

ritto), A.M. Pezzella (Università Laterano), M. D'Arienzo (Università di Napoli Federico II) e di imprenditrici quali M. Mantini Satta (Centro studi progetto Donne e Diversity MGMT di Bologna) sono stati coordinati da V. De Bonis («Sapienza»), mettendo in luce che la titolarità dei diritti umani non ha una radice naturalistico-biologica, né una declinazione esclusiva di genere; ogni società ha il dovere di garantire alla donna la stessa formazione data all'uomo, scevra da pregiudizi, in modo da consentire alle istituzioni giuridiche, oltre che a quelle politiche, il riconoscimento della specificità di ogni essere umano. Ne deriva che i radicali mutamenti intervenuti nelle condizioni femminile non possono essere ancorati al retaggio di una ideologia discriminatoria, quindi, qualora il genere umano si persuadesse che *«una riflessione sui diritti delle donne non è mai anacronistica, sarebbe come dire che è anacronistico occuparsi dei diritti umani»*.

ELENA EMILIANI*

NOTIZIARIO A.A. 2015-2016

Questo Notiziario, nella forma di un riepilogo, vuole essere un semplice riferimento: innanzitutto per gli studenti, affinché possano, seppur a posteriori, cogliere la natura dialettica delle attività scientifiche della Facoltà che si coagulano con quelle didattiche. Un riferimento, infine, per chiunque con questa natura si sia già rapportato, affinché Seminari, Convegni e Lezioni qui riportati possano permettere di ricondurre gli interessati agli eventuali atti e resoconti pubblicati.

12 Novembre 2015, *Il Public Procurement come leva di politica economica. Strategie, obiettivi, strumenti.* Lezione del prof. Marco Sparro organizzata nell'ambito del Corso di Economia e Politica degli Appalti e dei Contratti Pubblici della prof.ssa Anna Rita Germani.

17 Novembre 2015, *Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell'ente da reato.* Convegno sul tema. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - L. Avitabile. Presiede: A. Fiorella. Intervengono: S. Preziosi - M. Gambardella - R. Borgogno - A. Castaldo - V. Mongillo - N. Selvaggi - M. Masucci - A.S. Valenzano - M.T. Trapasso.

20 Novembre 2015, *Principio di legalità ed effettività della tutela. L'insegnamento di Aldo M. Sandulli nel centenario della nascita.* Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e in collaborazione con Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA). Saluti: E. Gaudio - E. del Prato - P. Ridola. Presiedono: V. Cerulli Irelli - M. Luciani. Intervengono:

* Studentessa del Corso di Laurea in Giurisprudenza.

G. Corso - G. Greco - F. Patroni Griffi - B. Caravita di Toritto - R. Nania - C. Pinelli. Conclude: M.A. Sandulli.

26 Novembre 2015, *L'integrazione dell'Albania nell'UE tra riforme, sfide e opportunità*. Dibattito sul tema. Saluti: E. Gaudio - A. Folco Biagini. Intervengono: P. Ridola - N. Ceka, Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia. *Lectio*: I. Meta, Presidente del Parlamento della Repubblica di Albania.

3 Dicembre 2015, *Energia e sviluppo sostenibile: una sfida in vista di Expo 2017*. Tavola rotonda organizzata in occasione dell'Inaugurazione del corso del Master Universitario di II Livello in Diritto dell'Ambiente. Presiede: F. Satta. Intervengono: B. Degani - A. Marcucci - A. Biancardi - M. Piredda - E. Ronchi - A. Valcalda - A. Lalli - G. Passalacqua - A. Romano - G. Tamburelli.

3 Dicembre 2015, *Ripartizione del pregiudizio causato da azioni multiple: un'applicazione della teoria dei giochi cooperativi*. Seminario di Pierre Dehez, University of Louvain, Belgio. Saluti: P. Ridola - L. Avitabile. Presentano: V. De Bonis - A. Castaldo.

9 Dicembre 2016, *Il diritto come esperienza comunicativa*. Seminario tenuto dal prof. G. Terranova e organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale - *Curriculum* di Diritto Commerciale e dell'Economia.

11 Dicembre 2015, *Corruzione e pubblica amministrazione*. Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN). Convegno organizzato in collaborazione con le Università degli Studi Roma Tre e Tor Vergata. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - E. del Prato. Coordinano: G. Corso - M. D'Alberti. Intervengono: A. Bixio - L. Paganetto - M. De Benedetto - A. Cancrini - M. D'Alberti - R. Cantone - G. Amato - S. Cassese - S. Flogaitis - Y. Meny - R. Stewart - M. Villoria.

11 Dicembre 2015, *Diritto e politica*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e Diritto del Mercato - *Curriculum* Teoria degli Ordinamenti. Intervengono: G. Azzoni - M. Prospero.

12 Dicembre 2015, *Q&A - PCT: le prime risposte della giurisprudenza alle problematiche del processo civile telematico*. Seminario organizzato in collaborazione con gli *Alumni* del Master Universitario di II Livello in Diritto dell'Informatica e Teoria della Normazione (INFOGIUD).

16 Dicembre 2015, Incontro di studi in occasione del centenario dalla nascita: *Massimo Severo Giannini: la multiforme esperienza del diritto*. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - E. del Prato - M.A.

Sandulli. Presiede: S. Cassese. Intervengono: G. Amato - M. D'Alberti - C. Pinelli - S. Rodotà.

18 Dicembre 2015, *Corso di Alta Formazione: Sostegno al processo di transizione democratica in Tunisia*. Seminario organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e OSCE PA, alla presenza di S.E. Amb. Naceur Mestiri. Saluti: R. Caruccio - P. Ridola - L. Avitabile - A. Carthy. Coordina: N. Boccella. Intervengono: R. Migliori - G. Rizzoni - G. Vinci - F. Gui. Conclude: N. Mestiri.

19 Dicembre 2015, *Legislazione dell'emergenza e Cybersecurity*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Master in Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione. Intervengono: P. Marconi - A. Cerri - M. Gambardella - I. Sigismondi.

20 Gennaio 2016, *Presentazione del n. 53 di Parolechiave*. Introduce e modera: Gaetano Azzariti. Ne discutono: F. Barca - G. Bronzini - E. Olivito.

27 Gennaio 2016, *L'insolvenza transfrontaliera (nella prospettiva della riforma organica delle procedure concorsuali)*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale - *Curriculum* di Diritto Commerciale e dell'Economia. Riferisce sul tema: D. Vattermoli.

27 Gennaio 2016, *Diritti, devianza e società globale*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli Ordinamenti. Saluti: P. Ridola. Intervengono: A. Bixio - T. Marci - A. Fiorella - M. Gambardella.

28 Gennaio 2016, *I dubbi nel processo penale*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: S. Fùrfaro - C. Valentini - F. Giunchedi.

29 Gennaio 2016, *Inaugurazione del Corso dell'A.a. 2015-2016 del Master Interuniversitario di II Livello in Diritto amministrativo - MIDA*. Indirizzi di saluto: P. Ridola - E. del Prato. Introduce: V. Cerulli Irelli. Intervengono: J.B. Auby - F. Bassanini.

4 Febbraio 2016, *Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: C. Santoriello - D. Chinnici - D. Negri - F. Mantovani.

9 Febbraio 2016, *Le ultime diciotto ore di Gesù*, Corrado Augias. *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, Aldo Schiavone. Presentazione dei libri articolata nella discussione tra gli Autori e Oliviero Diliberto sulle figure di Gesù e Pilato e organizzata nell'ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto Romano. Saluti: Autorità Accademiche. Letture: E. Siravo.

12 Febbraio 2016, *Hugo Preuss: fra stato sovrano ed ente democratico multilivello*. Lezione del prof. Dian Schefold, dell'Università di Brema, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

23 Febbraio 2016, *Lo Stato autonomico spagnolo e la sfida del secessionismo catalano*. Lezione della dott.ssa S. Ragone, Senior Research Fellow presso il Max Plank Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germania e organizzata nell'ambito della cattedra di Diritto regionale della prof.ssa Ines Ciolli.

25 Febbraio 2016, *Processus criminalis europeus*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: G. Civello - N. La Rocca - S. Recchione.

25 Febbraio 2016, *Four Pillars of European Economic Identity*. Lezione del prof. Franco Amatori, Ordinario di Storia economica presso l'Università Bocconi di Milano, organizzata nell'ambito del Master Interuniversitario di II Livello in Global Regulation of Markets e delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

26 Febbraio 2016, *Ritorno al diritto* (2015), Paolo Grossi. Tavola rotonda per la presentazione dell'omonimo volume svoltasi con la presenza dell'Autore. Saluti e introduzione: P. Ridola - L. Avitabile - E. del Prato. Partecipano: B. Romano - M. Brutti - M. D'Alberti - M. Luciani - A. Punzi - G. Alpa.

29 Febbraio 2016, *Gli studi giuridici al bivio. Localismo formalistico o universalismo interdisciplinare?* Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti, Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli Ordinamenti. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola. Intervengono: C. Faralli - V. Ferrari - M. Calvo Garcia - L. Pannarale.

2 Marzo 2016, *La formazione del giurista tra continuità e rinnovamento*. Tavola rotonda organizzata dalla Redazione di «Sapienza Legal Papers». Saluti: L. Avitabile - E. del Prato. Introduce: P. Ridola. Presentazione del numero 3 dei Quaderni, A.a. 2014-

2015: F. Vallocchia. Intervengono: E. Cannizzaro - M. Luciani. Modera: la Redazione.

3 Marzo 2016, *Prova scientifica e dintorni*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: A. Bargi - D. Curtotti - M. Montagna.

4 Marzo 2016, *Law and Economic Theory*. Lezione del prof. George P. Fletcher, Cardozo Professor of Jurisprudence, Columbia Law School, nell'ambito del Master Universitario di II Livello in Diritto Privato Europeo. Introduce: G. Alpa.

9 Marzo 2016, *Common Law and Civil Law*. Lezione del prof. George P. Fletcher, Cardozo Professor of Jurisprudence, Columbia Law School, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto dell'Economia e dell'Impresa e di Procedura Civile e del Diritto Internazionale. Introduce: G. Alpa.

17 Marzo 2016, *Le norme penali e processuali nel tempo e nello spazio*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: G. Civello - N. Larocca - S. Recchione.

18 Marzo 2016, *Norma Originaria e Norma Fondamentale. Questioni fenomenologiche del diritto in memoria di Alessandro Argiuffi*. Seminario sul tema. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - B. Romano. Intervengono: P. Marconi - F. Viola - A. Rivera Llano - P. Ricca - B. Pastore - I. Trujillo - A. Schiavello - R. Righi - G. Bartoli - D. Anselmo - C. Palumbo - G. Petrocco - A. Siniscalchi. Conclude: L. Avitabile.

18 Marzo 2016, *Il rapporto obbligatorio tra metodo e principi generali*. Tavola rotonda, in combinazione con la presentazione del volume di Francesco Gambino, «Il rapporto obbligatorio», in «Le obbligazioni, 1, in Trattato di diritto civile», diretto da Rodolfo Sacco, (2015). Saluti: P. Ridola - E. del Prato. Coordina: M. Confortini. Intervengono: A. Gambaro - A. Zaccaria - M. Zaccaro. Conclude: G. Alpa.

1 Aprile 2016, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamenti*. Discussione sul volume di Gaetano Azzariti, con la presenza dell'Autore, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Introduce: P. Ridola. Intervengono: M. Brutti - M. Luciani - C. Pinelli - S. Rodotà.

7 Aprile 2016, *Planet at the crossroads*. Tavola rotonda organizzata nell'ambito del III Modulo - Diritto Internazionale in materia di ambiente - del Master Universitario di II Livello in Diritto

dell'Ambiente. Saluti: C. Pinelli. Introduce: G. Tamburelli. Intervengono: G. Sammuri - D. Bianchi - L. Gratani - T. Graziani - S. Laporta - R. Muroi - G. Tallone - M.C. Giarratano.

7 Aprile 2016, Presentazione del volume *Projet de Code des obligations franco-italien (1927), Editions Panthéon Assas - 2015* e osservazioni sulla *Ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations* in occasione del decennale della Doppia Laurea Magistrale in Diritto Italiano e Francese. Saluti: E. Gaudio - G. Leyte. Introducono: P. Ridola - L. Avitabile - E. del Prato. Intervengono: G. Alpa - F. Chenede - M. Confortini - T. Genicon - A. Ghozi - L. Moscati - L. Leveigneur - G. Scognamiglio.

7 Aprile 2016, *Mezzo di contrasto a criminalità organizzata e terrorismo e restrizioni alla privacy*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: S. Aterno - A. Cocomello - A. Testaguzza.

12 Aprile 2016, *Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*. Seminario organizzato in collaborazione con la Commissione di Garanzia e di Sciopero e combinatamente alla presentazione del volume redatto da AA.VV. a cura di Giovanni Pino, Giuffrè 2015. Presiede e coordina: G. Santoro Passarelli. Intervengono: R. Alesse - A. Maresca - C. Pinelli - I. Piccinini - P. Boria - G. Pino.

12 Aprile 2016, *La crisi finanziaria dell'eurozona e le ripercussioni nei rapporti tra Unione europea e Stati membri: profili di diritto dell'Unione europea*. Lezione del prof. L.F. Pace, dell'Università del Molise, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

13 Aprile 2016, *Nomos, società globale e principi*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli Ordinamenti. Coordina: A. Rivera Llano. Intervengono: V. De Felice - M. Innocenzi - B. Leucadito - D. Nardi - L. Orsogna - A. Siniscalchi. Concludono: C. Palumbo - G. Petrocco.

13 Aprile 2016, *Potere pubblico, diritto dell'economia e globalizzazione*. Discussione, nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, sul volume di Giuseppe di Gaspere «Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali» (2015). Presiede: P. Ridola. Intervengono: G. Di Gaspere - G. Alpa - C. Pinelli - R. Nania - F. Politi.

14 Aprile 2016, *Interpretazione giuridica 1.0*. Lezione del prof. V. Marinelli, Procuratore Generale Aggiunto h.c. della Corte di Cassazione, organizzata nell'ambito del Corso di Teoria dell'interpretazione. Introduce: L. Avitabile.

15 Aprile 2016, *Il ruolo del magistrato di sorveglianza*. Lezione della dott.ssa M.G. Gaspari, Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Roma, tenuta nell'ambito del Corso di Diritto dell'esecuzione penale del prof. P. Bronzo.

15 Aprile 2016, *Religioni, culture e responsabilità penale, cosmopolitismo dell'esperienza sociale contemporanea, soggettivazione della tutela penalistica e confronto interculturale*. Convegno sul tema. Saluti: P. Ridola - L. Avitabile. Presiedono: A. Fiorella - M.G. Belgiorno. Intervengono: S. Domianello - M. Ricca - N. Boccella - R. Aprati - R. Blaiotta - A. Bettetini - M. de las Mercedes Garcia Quintas - P. Consorti - A. Fuccillo - M. Gambardella - F. Franceschi.

20 Aprile 2016, *Il bonapartismo costituzionale della V Repubblica*. Lezione del prof. F. Laffaille, dell'Università di Parigi, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

21 Aprile 2016, *Donne diritti differenze*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli Ordinamenti e Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli ordinamenti. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola. Coordina: V. De Bonis. Intervengono: G. Capaldo - T. Pascucci - G. Scognamiglio - L. Avitabile - A. Ales Bello - A. Amato Mangiameli - C. Faralli - A. Filipponio - A.M. Pezzella - M. Mantini Satta.

26 Aprile 2016, *La risoluzione della transazione*. Lezione del prof. F. Bottoni, ricercatore in Diritto civile presso l'Università di Macerata, nell'ambito del corso di Diritto delle obbligazioni e dei contratti tenuto dal prof. E. del Prato. Introduce: E. del Prato.

27 Aprile 2016, *Il bicameralismo nell'esperienza latinoamericana*. Lezione del prof. E. Urbina, dell'Universidad de Piura - Perù, svoltasi in collaborazione con e nella sede del Dipartimento di Scienze Politiche nell'ambito del Master in Istituzioni Parlamentari «Mario Galizia» per Consulenti d'Assemblea e delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico Comparato e Internazionale.

27 Aprile 2016, *Accesso alla Magistratura Ordinaria: la riforma in cantiere*. Discussione sul tema organizzata dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sapienza. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola. Intervengono: G. Canzio - A. Di Porto - M. Luciani - G. Melis - A. Orlando - G. Pignatone - M. Vietti.

28 Aprile 2016, *Errori e rimedi*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: A. Marandola - C. Iasevoli - G. Riccio.

29 Aprile 2016, *Sociologia del diritto ed ermeneutica giurisprudenziale*. Lezione del prof. P. Marconi, Emerito di Sociologia del diritto. Introduce: L. Avitabile.

29 e 30 Aprile 2016, *Scuole e luoghi del pensiero civilistico italiano: le premesse dei Maestri*. Incontro di studio in collaborazione con l'Associazione dei Civilisti Italiani e dedicato alla memoria di Angelo Falzea. Saluti: P. Ridola - L. Avitabile - E. del Prato. Presentano: Guido Alpa - Francesco Macario. Presiedono e introducono: P. Grossi - N. Irti. Intervengono: C.M. Bianca - G. Cian - G. Iudica - N. Lipari - S. Rodotà - F.D. Busnelli - U. Carnevali - A. Cautaudella - V. Scalisi.

29 Aprile 2016, *L'interpretazione del diritto parlamentare*. Discussione sul volume di Renato Ibrido, «L'interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel "processo" di risoluzione dei casi regolamentari» (2015), organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Introduce: P. Ridola. Intervengono: G. Filippetta - N. Lupo - A. Manzella - C. Pinelli.

5 Maggio 2016, *L'effettività delle impugnazioni*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: G. Spangher - F.R. Dinacci - P. Dell'Anno - E. Marzaduri.

6 Maggio 2016, *Senso e significato nella lettura di Frege*. Seminario di studi sul tema. Saluti: P. Ridola. Intervengono: G. Basti - F. Romeo.

6 Maggio 2016, *La pubblica amministrazione tra diritto europeo e diritto nazionale*. Incontro di studi articolato nella discussione, in presenza degli autori, sul volume «L'amministrazione europea e le sue regole», a cura di L. De Lucia e B. Marchetti, Il Mulino 2015. Introducono: D. De Pretis - P. Ridola. Intervengono: N. Bassi - E. Cannizzaro - V. Cerulli Irelli - M. D'Alberti.

9 Maggio 2016, *Stati Generali, riforma dell'ordinamento penitenziario?* Seminario organizzato dall'Associazione Antigone. Modera: P. Bevere. Intervengono: M. Palma - S. Anastasia - P. Bronzo - A. De Federicis - M. Graziosi - I. Sigismondi.

11 Maggio 2016, *Formula politica e forma giuridica*. Lezione tenuta da A. Rivera Llano, Visiting Professor dell'Università di Bogotà. Introduce: B. Romano.

12 Maggio 2016, *Livelli nazionali, sovranazionali e internazionali di tutela dell'ambiente*. Tavola rotonda organizzata nell'ambito del quinto modulo del Master Universitario di II Livello in Diritto dell'Ambiente. Presiede e conclude: M. Luciani. Intervengono: R. Calvano - E. Cannizzaro - M. Cecchetti - M. Luciani.

12 Maggio 2016, *Gli incidenti di esecuzione: strumento di controllo e garanzia per la legalità della pena*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: G. Rinaldi - C. Fiorio - F. Fiorentin - O. Mazza - F. Insom.

13 Maggio 2016, *Il crimine in una prospettiva multidisciplinare*. Tavola rotonda sul tema. Saluti: P. Ridola - L. Avitabile. Presiede: N. Boccella. Introduce: A. Fiorella. Intervengono: M.T. Trapasso - A.R. Germani - A. D'Amato - A. Pergolizzi - B. Merlo - I. Meli - L.M. Solivetti - C. Cosmelli - E. Del Re - G. Chiodi.

17 Maggio 2016, *The Knights of Malta, a Modern Resurrection*, Henry Sire. Seminario di presentazione dell'omonimo volume (2016), organizzato nell'ambito del Master Universitario di II Livello in Diritto Privato Europeo e con la presenza dell'Autore. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - L. Avitabile - E. del Prato - G. Alpa - L. Moscati. Intervengono: G. Brunelli - C. Rovai. Partecipa: Fra' Matthew Festing.

23 Maggio 2016, *La riforma del sistema penale*. Tavola rotonda sull'A.S. 2067 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, nonché norme in materia di prescrizione del reato) e connessi. Intervengono: M. Catenacci - A. Fiorella - N. Mezzacava - F. Palazzo - C.E. Paliero - M. Pelissero. Conclude: N. D'Ascola.

20 Maggio 2016, *Il diritto al cognome materno*. Convegno sul tema. Saluti: P. Lucisano. Introduce e modera: A. Fabbricotti. Intervengono: C. Caricato - B. Valenti - A. Fabbricotti - E. Caparrotti - D. Vitiello - R. Peleggi - M.A. Iannicelli - F. Marongiu Buonaiuti.

20 Maggio 2016, *Il giurista, il testo, l'interpretazione. Rileggendo Opera Aperta di Umberto Eco*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Presiede: P. Ridola. Intervengono: G. Azzariti - A.A. Cervati - C. Consolo - M. Luciani - R. Nania - C. Pinelli.

24 Maggio 2015, *Fondamenti romanistici e diritto cinese. Storia e prospettive*. Seminario Internazionale organizzato in collaborazione con l'Osservatorio sulla Codificazione e sulla Formazione del Giurista in Cina nel quadro del Sistema Giuridico Romanistico.

Nell'ambito dello stesso, firma da parte del prof. E. del Prato del Protocollo esecutivo di collaborazione didattica e scientifica del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza - Università di Roma con la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan. Saluti: E. Gaudio - F. Masini - P. Ridola. Presiede: A. Di Porto. Introducono: E. del Prato. Intervengono: S. Schipani - Fei An Ling - A. Saccoccio - L. Colangelo - E. Calore - M. Timoteo - Xu Guodong - L. Formichella - H. Mei Ling - S. Porcelli. Conclude: O. Diliberto.

25 Maggio 2016, *L'identità costituzionale nella prospettiva tedesca ed europea*. Lezione del prof. R. Arnold, dell'Università di Regensburg, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca di Diritto Pubblico.

26 Maggio 2016, *Tendenze comuni nel costituzionalismo europeo*. Lezione del prof. R. Arnold, dell'Università di Regensburg, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca di Diritto Pubblico.

26 Maggio 2016, *Modi dell'impossibilità normativa*. Lezione del prof. P. Di Lucia, dell'Università di Milano, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli ordinamenti. Introduce: L. Avitabile.

26 Maggio 2016, *Volontà delle parti e scelta dei riti alternativi*. Seminario rientrante nelle attività componenti «I Giovedì» della Procedura Penale, in collaborazione con il Master in Scienze Forensi, e tenuto da: L. Di Bitonto - N. La Rocca - N. Mani - G. Spangher.

6 Giugno 2016, *La falcidia dell'IVA nelle procedure pre-concordiali nella recente giurisprudenza comunitaria*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Tributario e in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Commercialisti. Presiede: P. Boria. Introduce: G. Sganga. Intervengono: V. Vitalone - P. Errede - F. Ruschetta - A. Casilli - P. Rossi.

7 Giugno 2016, *Il sistema giudiziario della Repubblica di Cina (Taiwan)*. Visita della Judges Academy della Repubblica di Cina (Taiwan). Saluti: P. Ridola - LU Tai Iang, Presidente Judges Academy - E. del Prato - L. Avitabile. Presiede e introduce: G. Alpa. Interventi: Lin Yen-ju. Conclusioni: D. Corapi.

8 Giugno 2016, *Modelli del federalismo*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Tributa-

rio. Presiede e introduce: P. Boria. Intervengono: V. Ficari - R. Miceli - G. Scanu.

9 Giugno 2016, *Il genio di Leibniz, filosofo del diritto, 300 anni dopo*. Discussione sul volume «Leibniz, una breve biografia intellettuale» (2016) di U. Pagallo, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli ordinamenti. Saluti: P. Ridola. Intervengono: U. Pagallo - A. Bixio - P. Marconi - B. Romano - R. Righi - G. Bartoli - L. Zavatta - C. Palumbo - G. Petrocco - A. Siniscalchi.

10 Giugno 2016, *Il problema della verità nel processo penale*. Discussione a partire dal libro di A. Incampo, *Metafisica del processo* (2016), organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli ordinamenti. Saluti: P. Ridola. Presiede: A. Gaito. Intervengono: A. Incampo - P. Frati.

13 Giugno 2016, *Il diritto dell'occupazione dopo il Jobs Act*. Convegno sul tema. Presiede: G. Santoro Passarelli. Interventi: M. Del Conte - G. Proia - P. Bozzao - S. Sacchi - S. Visonà - A. Marecca - S. Bellomo - R. Pessi - L. Valente.

13 Giugno 2016, *Corporate Criminal Liability in the U.S. system, una comparazione con il sistema italiano*. Seminario sul tema. Saluti: P. Ridola - L. Avitabile. Presiede: A. Fiorella. Intervengono: M. Gambardella - R. Borgogno - A. S. Valenzano. Lezione: prof.ssa Jennifer Arlen, Norma Z. Paige Professor of Law, New York University.

14 Giugno 2016, *Il diritto delle Società: clausole, principi, tendenze*. Incontro di studio in riflessione sul volume «Diritto delle società. Profili generali» (2015) di G.C.M. Rivolta. Introduce e coordina: G. Scognamiglio. Intervengono: N. De Luca - G. Ferri jr - C. Ibba - G. Marasà - M. Miola - G. Terranova.

15 Giugno 2016, *Secondary Towns, Population and Welfare in Mexico*. Seminario di studi tenuto dal prof. Isidro Soloaga, Universidad Iberoamericana Ciudad de Mexico e organizzato nell'ambito dell'iniziativa internazionale di Ateneo «Professori Visitatori Ricerca». Saluti: L. Avitabile.

16 Giugno 2016, *Il bicameralismo in America Latina e il caso del Perù all'indomani delle elezioni politiche*. Lezione del prof. E. Urbina, dell'Universidad de Piura - Perù, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Introduce: P. Ridola.

17 Giugno 2016, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Contenuti, problemi e prospettive*. Convegno annuale di «GenIUS - Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere», organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Saluti: P. Ridola - E. del Prato - M. Gattuso - S. Lo Giudice - M. Campana. Presiedono: P. Ridola - C. Pinelli - G. Alpa. Intervengono: G. Ferrando - A. Schillaci - G. Casaburi - E. Falletti - V. Miri - M. Velletti - F. Grandi - L. Scaffidi Runchella - B. Pezzini - M.C. Venuti - M. Gattuso.

17 Giugno 2016, *Stato e Costituzione in Germania*. Discussione sull'omonimo volume di P. Ridola (2016), organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e con la presenza dell'Autore. Intervengono: G. Azzariti - A.A. Cervati - M. Luciani - C. Pinelli - D. Schefold.

22 Giugno 2016, *Contratti pubblici e regolazione alla luce delle nuove direttive sugli appalti*. Lezione del prof. P. Lazzara, dell'Università di Roma Tre, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

22 Giugno 2016, *Teoria generale dell'organizzazione del Parlamento in America Latina*. Lezione del prof. E. Urbina Lovon, Università di Piurà (Perù), organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti, Diritto Privato del Mercato - *Curriculum* Teoria degli ordinamenti. Introduce: G. Razzano.

6 Luglio 2016, *Costituzione e rivoluzione: rileggendo Burke e Paine*. Lezione del prof. A. Longo, della Sapienza - Università di Roma, tenuta nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

14 Luglio 2016, *Sovranismo e federalismo nel futuro dell'Unione Europea. Dopo il referendum su Brexit nel Regno unito e la sentenza del Bundesverfassungsgericht sulle OMT della BCE*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. Presiede: P. Ridola. Intervengono: G. Alpa - V. Cannizzaro - A. Davì - F. Lanchester - M. Luciani - C. Pinelli.

16 Settembre 2016, *Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della «Costituzione economica» in Germania*. Discussione sull'omonimo volume di F. Saitto (2015), organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e con la presenza dell'Autore. Introduzione: P. Ridola. Intervengono: G. Azzariti - T.E. Frosini - R. Miccù - R. Nania.

19 Settembre 2016, *The impact of technological change on new trade: evidence from the container revolution*. Seminario del prof. R. Kneller, dell'Università di Nottingham.

21 Settembre 2016, *Persona e Attività Economica tra Libertà e Regola*. Incontro per la consegna degli studi dedicati a Diego Corapi. Saluti: E. Gaudio - P. Ridola - E. del Prato - L. Avitabile - G.P. Milano. Introduce: G. Alpa. Intervengono: C. Angelici - G. Hor-smans - N. Irti. Consegna degli studi dedicati a Diego Corapi: B. De Donno - G. Scarchillo.

23 Settembre 2016, *Mutamenti della funzione della giustizia amministrativa in Germania: riflessioni critiche*. Seminario del prof. E. Schmidt-Aßmann, dell'Università di Heidelberg. Segue un dibattito in prospettiva comparata. Introduzione: V. Cerulli Irelli - A. Carbone - M. Clarich - M. D'Alberti - L. De Lucia - D. De Pretis - B. Marchetti - A. Masucci - M. Ramajoli - A. Police - A. Romano - M.C. Romano.

1 Ottobre 2016, *Amministrazione digitale. Problematiche e prospettive*. Seminario organizzato nell'ambito delle attività del Master in Diritto dell'informatica e Teoria e Tecnica della Normazione. Introduce: P. Galdieri. Interviene: D. Limone.

3 e 10 Ottobre 2016, *Methodological Issues in Comparative Constitutional Law: an Introduction*. Seminario del prof. Dr. Markus Kotzur, dell'Università di Hamburg, appartenente al ciclo di seminari tenuti dallo stesso professore organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

6 Ottobre 2016, *La volontà delle parti come elemento caratterizzante del processo penale accusatorio*. Conversazione organizzata nell'ambito del Master in Scienze Forensi come uno degli appuntamenti de «I Giovedì» della Procedura Penale. Introduce: N. Fusaro. Modera: P. Bruno. Intervengono: M.L. Di Bitonto - N. La Rocca. Conclude: A. Gaito.

7 Ottobre 2016, *Proprietà superficiaria e proprietà pubblica*. Tavola rotonda organizzata nell'ambito del Master Universitario di II Livello in Diritto dell'Ambiente. Ne discutono con C. Lamberti: G. Passalacqua - G.F. Nicodemo. Saluti: A. Lalli.

13 e 14 Ottobre 2016, *Fundamental Rights, Rule of Law and Democracy in the European Union: a comparative Analysis between Italy and Germany*. Seminario del prof. Dr. Markus Kotzur, dell'Università di Hamburg, appartenente al ciclo di seminari tenuti dallo stesso professore organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

14 Ottobre 2016, *La scelta del diritto applicabile ai contratti commerciali internazionali ad opera delle parti: tendenze e prospettive*. Convegno sul tema. Saluti: P. Ridola - G. Scognamiglio - R. Pellegrini. Presiede e modera: E. del Prato.

14 Ottobre 2016, *La politique de l'hostilité chez Carl Schmitt et après lui*. Lezione del prof. Y.C. Zarka, Sorbonne-Université Paris Descartes. Intervengono: M. Pertegas - A. Veneziano - M.B. Deli - A. Zanobetti. Conclude: G. Alpa.

14 e 15 Ottobre 2016, *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptorum iuris Romani*. Convegno internazionale collocatosi nell'ambito delle attività svolte nel progetto ERC 2014 Advanced Grant Scriptorum iuris Romani e accompagnato dal Laboratorio SIR. Saluti delle Autorità accademiche. Presiedono: A. Di Porto - F.P. Casavola - J.P. Coriat - L. Vacca - L. De Giovanni - G. Luchetti. Intervengono: A. Schiavone - M. Brutti - E. Stolfi - A. Lovato - B. Frier - C. Ando - O. Diliberto - G. Falcone - J.L. Ferrary - V. Marotta - M. Humbert - F. Nasti - D. Mantovani - D. Liebs - G. Alpa - M. Luciani - S. Alessandrì - S. Barbati - P. Biavaschi - A. Bottiglieri - G. Camodeca S. Castagnetti - G. Cossa - F. Del Sorbo - A.L. De Pretis - S. Di Maria - E. Dovero - D. Dursi - O. Licandro - S. Longo - A. Lovato - A. Manzo - F. Mattioli - M. Miglietta - A. Palma - L. Pellicchi - I. Pontoriero - I. Ruggiero - A. Spina - F. Vallocchia - G. Viarengo.

17 Ottobre 2016, *The New Challenges of the EU Integration Process in a Comparative Perspective: Brexit, Poland and Hungary*. Seminario del prof. Dr. Markus Kotzur, dell'Università di Hamburg, appartenente al ciclo di seminari tenuti dallo stesso professore organizzato nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

20 Ottobre 2016, *La regolazione del servizio idrico: problemi e prospettive di evoluzione*. Tavola rotonda organizzata nell'ambito del IX Modulo - «Le discipline settoriali: energia, aria, suolo, acque, bonifiche, rifiuti» - del Master Universitario di II Livello in Diritto dell'Ambiente. Saluti: A. Lalli. Presiede e conclude: F. Satta. Intervengono: R. Biancardi - G. Colarullo - A. Mazzei - M.R. Massola.

20 e 21 Ottobre 2016, *Investigazioni e prove transnazionali*. XXX Convegno nazionale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale «G.D. Pisapia». Saluti: G. Spangher - G. De Luca. Presiedono: O. Dominioni - A. Gaito - A. Scafati - G. Ubertis. Intervengono: M.R. Marchetti - T. Rafaraci - M. Daniele - G. De Amicis -

A. Scella - F. Nanni - P. Felicioni - S. Buzzelli - C. Parodi - F. Siracusano. Conclude: G. Ubertis.

24 Ottobre 2016, *L'interpretazione della Costituzione*. Lezione del prof. M. Luciani, della Sapienza - Università di Roma, organizzata nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.

25 Ottobre 2016, *La divisione dei poteri nella Costituzione nella Repubblica Bolivariana del Venezuela*. Seminario sul tema organizzato in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Repubblica Italiana. Intervengono: J.I. Rodríguez Díaz - G. Azzariti - F. Marcelli.

27 Ottobre 2016, *Carcere duro e diritto della persona: l'art. 41-bis ord. penit.* Lezione tenuta dall'Avv. Maria Brucale, Componente del Direttivo di «Nessun Tocchi Caino», nell'ambito del Corso di Diritto penitenziario del prof. P. Bronzo.

27 Ottobre 2016, *Dal diritto alla effettività delle impugnazioni alla garanzia del doppio giudizio di merito sulle prove a carico*. Ciclo seminariale organizzato nel contesto delle lezioni del prof. A. Gaito e nell'ambito del Master in Scienze Forensi, come uno degli appuntamenti de «I Giovedì» della Procedura Penale. Introduce: N. Fusaro. Modera: P. Bruno. Conclude: A. Gaito.

28 Ottobre 2016, *Privato e pubblico nell'esperienza giuridica*. Seminario di studio organizzato dalla «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche». Presiede: P. Ridola. Intervengono: i Docenti della Facoltà.

28 Ottobre 2016, *Il danno da ingiusta esecuzione della pena tra CEDU e art. 35-ter ord. penit.* Lezione tenuta dal dott. Fabio Fiorentin, Tribunale di Sorveglianza di Trieste, nell'ambito del Corso di Diritto penitenziario del prof. P. Bronzo.

